



Comunicazione ai richiedenti UV-2552

Impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂) 2025–2040

Comunicazione dell'UFAM
quale autorità esecutiva ai richiedenti

Stato: 01/2026

Versioni precedenti: 04/2025

Basi legali: [Legge sul CO₂](#), art. 31–32
[Ordinanza sul CO₂](#), art. 66–79 e art. 146aa–146ad

Settori specialistici interessati

Acque	Aria	Biodiversità	Biotechnologia	Bosco e legno	Clima	Diritto	EIA	Elettrosmog e luce	Incidenti rilevanti	Paesaggio	Pericoli naturali	Prodotti chimici	Rifiuti	Rumore	Siti contaminati	Suolo
-------	------	--------------	----------------	---------------	-------	---------	-----	--------------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------	---------	--------	------------------	-------

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono richiedere l'emanazione di decisioni o la stipula di contratti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Essa concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per l'inoltro delle domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che vi si attengono possono legittimamente ritenere che la loro domanda è completa.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Con il contributo di

INFRAS

Link per scaricare il PDF

<https://www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-clima>

<https://www.zv-energie.admin.ch/it>

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

La lingua originale è il tedesco.

Indice

Abstracts	6
1 Condizioni, attività e limiti del sistema	7
1.1 Introduzione	7
1.2 Condizioni relative alle attività	7
1.2.1 Attività economiche e attività di diritto pubblico	7
1.2.2 Utilizzazioni miste e fornitori di calore	8
1.3 Condizioni relative al perimetro geografico	9
1.3.1 Perimetro geografico	9
1.3.2 Rapporti di locazione	10
1.4 Raggruppamenti per l'impegno di riduzione	10
1.4.1 Condizioni relative ai raggruppamenti	10
1.4.2 Rappresentante del raggruppamento	11
1.5 Emissioni rilevanti di gas serra	11
1.6 Determinazione delle emissioni di gas serra di impianti nuovi o in mancanza di valori misurati	12
1.6.1 Elementi di base della CO-CO ₂ e dell'impegno di riduzione	12
1.6.2 Mancanza di dati storici sulle emissioni	12
1.6.3 Mancanza di valori misurati	12
2 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra	13
2.1 Prescrizioni concernenti la scelta del modello	13
2.2 Definizione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra	13
2.2.1 Valore minimo per l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra	14
2.2.2 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con nuova convenzione sugli obiettivi a partire dal 2025	15
2.2.3 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con convenzione sugli obiettivi antecedente il 2025	17
3 Obiettivo basato sui provvedimenti	19
3.1 Prescrizioni concernenti la scelta del modello	19
3.2 Definizione dell'obiettivo basato sui provvedimenti	20
3.2.1 Elenco delle misure e valore minimo dell'obiettivo basato sui provvedimenti	20
3.2.2 Obiettivo basato sui provvedimenti con nuova convenzione sugli obiettivi a partire dal 2025	22
3.2.3 Obiettivo basato sui provvedimenti con convenzione sugli obiettivi antecedente il 2025	23
4 Esigenze particolari	26
4.1 Acquisto e cessione di calore o di freddo	26
4.2 Progetti e programmi di compensazione	26
4.2.1 Relazione con l'impegno di riduzione	26
4.2.2 Scadenze per il monitoraggio	27
4.2.3 Rilascio di attestati	27
4.3 Aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOClI	28
4.4 Promozione dell'utilizzo del solare termico per calore di processo	29
4.5 Stoccaggio e sequestro chimico del CO ₂	29

4.6	Gestione dell'utilizzo di calore di processo ad alte temperature.....	29
4.6.1	Condizioni per un valore minimo ridotto	29
4.6.2	Domanda di riduzione del valore minimo	30
4.6.3	Determinazione del valore minimo ridotto	31
4.6.4	Determinazione del valore minimo ridotto per i raggruppamenti	31
4.6.5	Decisione del valore minimo ridotto.....	32
4.6.6	Adeguamento del valore minimo ridotto	32
5	Domanda di determinazione di un impegno di riduzione e restituzione della tassa sul CO₂.....	33
5.1	Domanda di determinazione di un impegno di riduzione.....	33
5.1.1	Presentazione e responsabilità	33
5.1.2	Informazioni necessarie nella domanda	33
5.1.3	Informazioni relative all'obbligo di partecipazione al SSQE	34
5.1.4	Informazioni errate nella domanda o nella convenzione sugli obiettivi.....	34
5.2	Scadenze relative alla domanda di determinazione di un impegno di riduzione	34
5.3	Perimetri differenti tra l'impegno di riduzione e la convenzione sugli obiettivi.....	35
5.4	Domanda di restituzione della tassa sul CO ₂	35
5.4.1	Restituzione della tassa sul CO ₂	35
5.4.2	Rinvio della restituzione.....	36
5.4.3	Garanzia della sanzione	36
6	Monitoraggio e contabilità merci	37
6.1	Rapporto di monitoraggio della convenzione sugli obiettivi.....	37
6.1.1	Rapporti di monitoraggio: aspetti generali	37
6.1.2	Misure speciali	37
6.2	Combustibili rinnovabili.....	38
6.2.1	Computo di combustibili rinnovabili utilizzati fisicamente	38
6.2.2	Computo di gas rinnovabile immesso in rete all'estero	38
6.3	Piano di monitoraggio per emissioni di gas serra prodotte da combustibili derivati da rifiuti urbani o da processi.....	38
6.4	Rettifica in caso di dati errati	39
7	Piano di decarbonizzazione	40
7.1	Scopo del piano di decarbonizzazione	40
7.2	Perimetro geografico del piano di decarbonizzazione	40
7.3	Presentazione del piano di decarbonizzazione	41
7.4	Contenuto del piano di decarbonizzazione.....	42
7.4.1	Bilancio delle emissioni	42
7.4.2	Analisi e valutazione delle soluzioni	43
7.4.3	Elenco di misure	43
7.4.4	Percorso di riduzione.....	44
7.5	Interazione con i cronoprogrammi secondo la LOCl.....	46
7.6	Verifica del piano di decarbonizzazione	47
7.7	Aggiornamento del piano di decarbonizzazione.....	47
8	Adempimento e mancato adempimento dell'impegno di riduzione.....	48
8.1	Periodi 2025–2030 e 2031–2040	48
8.2	Calcolo del raggiungimento degli obiettivi	48

8.2.1	Calcolo del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra	48
8.2.2	Calcolo del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'obiettivo basato sui provvedimenti	50
8.3	Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione	50
8.4	Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra	51
8.4.1	Cambio del vettore energetico a seguito di prelievo dalla riserva invernale.....	51
8.4.2	Produzione di energia elettrica a seguito di prelievo dalla riserva invernale	51
8.5	Sanzione.....	52
8.6	Garanzia della sanzione	52
9	Adeguamento dell'impegno di riduzione	53
9.1	Obbligo di notifica in caso di cambiamenti	53
9.2	Esclusione di un gestore dall'impegno di riduzione di un raggruppamento.....	53
9.3	Adeguamento dell'impegno di riduzione.....	53
9.4	Cambio di modello nell'impegno di riduzione	53
10	Fine anticipata dell'impegno di riduzione.....	55
10.1	Fine anticipata al 31 dicembre 2030.....	55
10.2	Fine anticipata <i>pro rata</i>	55
10.2.1	Fine anticipata dell'impegno di riduzione.....	55
10.2.2	Uscita di un gestore da un raggruppamento	55
11	Esclusione dalla redistribuzione	57
11.1	Esclusione dalla redistribuzione all'economia	57
11.2	Esclusione parziale dalla redistribuzione	57
12	Interazioni con altri strumenti della politica climatica e con il Principato del Liechtenstein	59
12.1	Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)	59
12.2	Programma Edifici	59
12.3	Principato del Liechtenstein.....	60
12.3.1	Perimetro geografico e raggruppamenti	60
12.3.2	Adempimento dell'impegno di riduzione.....	60
12.3.3	Mancato adempimento dell'impegno di riduzione e sanzione	61
12.3.4	Capitoli della presente comunicazione non rilevanti per le imprese del Liechtenstein....	61
13	Pubblicazione di informazioni e sistemi informativi.....	62
13.1	Pubblicazione di informazioni	62
13.2	Sistema di informazione e documentazione CORE	62

Abstracts

In Switzerland, a CO₂ levy is collected on fossil fuels used as a source of energy. Operators of installations that perform economic activities or certain activities under public law can be exempted from the CO₂ levy. In return, they must commit to reducing their greenhouse gas emissions and decarbonising their operations. This publication explains the actual levy exemption practices used by the FOEN, in its capacity as enforcing authority, with regard to the implementation of the reduction commitment (exemption from the CO₂ levy).

In der Schweiz wird auf energetisch genutzten fossilen Brennstoffen eine CO₂-Abgabe erhoben. Betreiber von Anlagen, die wirtschaftliche oder bestimmte öffentlich-rechtliche Tätigkeiten ausüben, können sich von der CO₂-Abgabe befreien lassen. Im Gegenzug verpflichten sie sich dazu, ihre Treibhausgasemissionen zu verringern und ihren Betrieb zu dekarbonisieren. La presente comunicazione concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva nel quadro dell'attuazione dell'impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂).

En Suisse, les combustibles utilisés à des fins énergétiques sont frappés d'une taxe sur le CO₂. Les exploitants d'installations exerçant une activité économique ou de droit public peuvent être exemptés de la taxe sur le CO₂. En contrepartie, ils s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à prendre des mesures pour décarboner leurs activités. La présente Communication concrétise la pratique de l'OFEV en sa qualité d'autorité d'exécution en ce qui concerne la mise en œuvre de l'engagement de réduction (exonération de la taxe sur le CO₂).

In Svizzera, sui combustibili fossili utilizzati a scopi energetici, viene riscossa la tassa sul CO₂. I gestori di impianti che esercitano attività economiche o attività di diritto pubblico specifiche possono richiedere di essere esentati dalla tassa sul CO₂, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra e di una decarbonizzazione del loro esercizio. La presente comunicazione concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva nel quadro dell'attuazione dell'impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂).

Keywords:

CO₂ levy, Reduction commitment, Decarbonisation plan, Exemption from the CO₂ levy

Stichwörter:

CO₂-Abgabe, Verminderungsverpflichtung, Dekarbonisierungsplan, Befreiung von der CO₂-Abgabe

Mots-clés:

Taxe sur le CO₂, engagement de réduction, plan de décarbonation, exemption de la taxe sur le CO₂

Parole chiave:

Tassa sul CO₂, impegno di riduzione, piano di decarbonizzazione, esenzione dalla tassa sul CO₂

1 Condizioni, attività e limiti del sistema

1.1 Introduzione

Gli impegni di riduzione sono uno strumento di politica climatica attraverso il quale il gestore di impianti può farsi restituire la tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili (esenzione dalla tassa sul CO₂). Il terzo periodo di riduzione va dal 2025 al 2040¹. I gestori di impianti che esercitano attività economiche o attività di diritto pubblico specifiche possono richiedere di essere esentati dalla tassa sul CO₂ nel periodo dal 2025 al 2040, a condizione che si impegnino a favore di una riduzione delle emissioni di gas serra (impegno di riduzione). Nell'ambito dell'impegno di riduzione i gestori di impianti devono inoltre mostrare in che modo intendono decarbonizzare i propri processi (piano di decarbonizzazione).

L'impegno di riduzione fa riferimento a una convenzione sugli obiettivi (CO-CO₂²), dalla quale si desumono le misure di riduzione e il cui monitoraggio annuale rappresenta la base per il rapporto sull'impegno di riduzione. Pertanto, una convenzione sugli obiettivi (CO-CO₂) valida con la Confederazione secondo la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne) costituisce un presupposto per l'impegno di riduzione. Le convenzioni sugli obiettivi sono allestite nel tool COM³ della Confederazione e poste in vigore con un periodo di validità di dieci anni. Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti possono essere utilizzate per un impegno di riduzione, sempre che il perimetro geografico della convenzione coincida con la domanda relativa a un impegno di riduzione e che le altre esigenze siano adempiute.

Un impegno di riduzione è sostanzialmente costituito dagli elementi seguenti:

- convenzione sugli obiettivi tra un'impresa e la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂ (cfr. [Direttiva CO](#));
- domanda di determinazione di un impegno di riduzione (v. cap. 5);
- rapporto di monitoraggio (v. cap. 6); e
- piano di decarbonizzazione (v. cap. 7).

Contatto per impegno di riduzione incl. piano di decarbonizzazione:

co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Contatto per convenzioni sugli obiettivi: zv@bfe.admin.ch

Maggiori informazioni: www.zv-energie.admin.ch

1.2 Condizioni relative alle attività

1.2.1 Attività economiche e attività di diritto pubblico

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO₂ i gestori di impianti hanno la possibilità di assumere un impegno di riduzione se esercitano un'attività economica o un'attività di diritto pubblico di cui all'articolo 66 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO₂ e se le emissioni di gas serra generate da tale attività corrispondono ad almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra dell'ubicazione (v. cap. 1.2.2). In base all'impegno di riduzione, ai gestori di impianti viene restituita su richiesta la tassa sul CO₂ già versata.

Si è di fronte a un'attività economica quando i gestori di impianti (art. 66 cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂):

- sono iscritti nel registro di commercio; e
- dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI); e

¹ Gli impegni di riduzione del periodo 2013–2024 sono stipulati al 31 dicembre 2024. Pertanto, la presente comunicazione vale sia per i gestori di impianti con un impegno di riduzione per il periodo dal 2013 al 2024 sia per quelli che hanno pagato la tassa sul CO₂ fino al 2024.

² Convenzione sugli obiettivi della Confederazione per un futuro impegno di riduzione ai fini dell'esenzione dalla tassa sul CO₂ (Direttiva CO, Glossario).

³ Il tool COM è la soluzione IT centrale. È uno strumento gestito dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) e consente ai gestori e ai relativi consulenti di registrare e monitorare le convenzioni sugli obiettivi in un processo guidato.

- esercitano l'attività in concorrenza con altri attori del mercato.

Si è di fronte a un'attività di diritto pubblico quando il gestore assume compiti pubblici per la collettività ed è assoggettato al diritto in materia di appalti pubblici come, per esempio, la legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) o il concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici (CIAP).

Le attività di diritto pubblico seguenti autorizzano a stipulare un impegno di riduzione (art. 66 cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂):

- a) gestione di piscine;
- b) gestione di piste di ghiaccio artificiale;
- c) gestione di locomotive e navi con trazione a vapore;
- d) gestione di ospedali, case di riposo e di cura;
- e) produzione di calore o freddo generati da combustibili fossili, immessi in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o utilizzati da gestori di impianti che esercitano un'attività economica o di diritto pubblico di cui alle lettere a–d. È esclusa la produzione di calore o freddo per edifici abitativi.

Le attività seguenti non abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione:

- attività privata; si è di fronte a un'attività privata e non economica se il gestore non è iscritto nel registro di commercio e/o non dispone di un numero IDI;
- produzione di calore o freddo per edifici abitativi;
- attività di diritto pubblico, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 66 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO₂. Ciò significa che un'impresa assoggettata al diritto in materia di appalti pubblici (p. es. LAPub, CIAP) non può stipulare un impegno di riduzione a prescindere dalla forma giuridica e dall'entità della partecipazione dell'ente pubblico.

Nei raggruppamenti con più ubicazioni (v. cap. 1.4), ogni ubicazione deve soddisfare, da sé, i requisiti relativi all'attività.

Se nel corso del periodo d'impegno 2025–2040 si constata che in origine non si aveva diritto all'assunzione di un impegno di riduzione, tale impegno viene terminato con effetto retroattivo e il gestore è tenuto a restituire la tassa sul CO₂ che gli era stata rimborsata.

Excursus sull'attività di diritto pubblico: se sono adempiute determinate condizioni, oltre a Confederazione, Cantoni, Distretti e Comuni, anche altre organizzazioni, eventualmente pure imprese e istituti di diritto privato, possono sottostare al diritto in materia di appalti pubblici nel caso in cui abbiano una sorta di ruolo statale, per esempio perché detengono diritti esclusivi o forniscono prestazioni di diritto pubblico.

1.2.2 Utilizzazioni miste e fornitori di calore

Nel caso di aree e utilizzazioni miste, in un'unica ubicazione si svolgono svariate attività differenti. Se una di queste attività soddisfa i requisiti previsti per l'assunzione di un impegno di riduzione, a determinate condizioni l'ubicazione può comunque essere esentata dalla tassa sul CO₂.

Per poter stipulare un impegno di riduzione:

- per le aree e le utilizzazioni miste, almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto negli anni di inizio deve essere riconducibile a un'attività di cui all'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂ che dà diritto all'esenzione;
- per i fornitori di calore, almeno il 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto negli anni di inizio deve essere riconducibile alla produzione di calore che viene fornito a gestori che esercitano un'attività di cui all'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂ che dà diritto all'esenzione.

Non è possibile stipulare un impegno di riduzione:

- per le aree e le utilizzazioni miste in cui meno del 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto negli anni di inizio è riconducibile a un'attività di cui all'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂ che dà diritto all'esenzione;
- per i fornitori di calore per i quali meno del 60 per cento delle emissioni di gas serra prodotte sul posto negli anni di inizio è riconducibile alla produzione di calore che viene fornito a gestori che esercitano un'attività di cui all'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂ che dà diritto all'esenzione.

Nei raggruppamenti con più ubicazioni (v. cap. 1.4) ogni ubicazione deve soddisfare, da sé, i requisiti relativi al valore soglia del 60 per cento.

Esempio 1: Utilizzazioni miste in un'ubicazione e fornitori di calore

Una casa di riposo e di cura non può assumere alcun impegno di riduzione se nell'ubicazione vengono offerte sia attività di cura che abitazioni per anziani e alla seconda attività (abitazioni) è attribuibile più del 40 per cento delle emissioni di CO₂ dell'ubicazione.

Un hotel non può assumere alcun impegno di riduzione se nell'ubicazione viene gestito un hotel e vengono offerti anche appartamenti senza servizio alberghiero o appartamenti di servizio e alla seconda attività (abitazioni) è attribuibile più del 40 per cento delle emissioni di CO₂ dell'ubicazione.

Un fornitore di teleriscaldamento non può assumere alcun impegno di riduzione se fornisce calore sia a un'area industriale sia a quartieri residenziali e alla seconda attività (abitazioni) è attribuibile più del 40 per cento delle emissioni di CO₂ dell'ubicazione.

1.3 Condizioni relative al perimetro geografico

1.3.1 Perimetro geografico

Hanno diritto a sottoscrivere un impegno di riduzione i gestori di impianti. Gli impianti sono definiti come unità tecniche fisse in un luogo determinato. Gli impianti presenti nello stesso luogo sono in genere inclusi nell'impegno di riduzione. Le unità tecniche non fisse – come per esempio i veicoli – non sono prese in considerazione.

È considerato ubicazione ai sensi della legge sul CO₂ un sito di produzione delimitato, collegato alla medesima infrastruttura (p. es. strada di accesso, fornitura di olio combustibile, allacciamento alla rete del gas) o in cui gli impianti sono direttamente collegati tra loro a livello tecnico (p. es. nastri trasportatori, condotta di vapore diretta ecc.).

I luoghi geograficamente dislocati, i cui impianti sono collegati tramite una rete di riscaldamento con un gran numero di utenze di calore (in genere economie domestiche private, attività artigianali e settore terziario), non sono considerati un sito di produzione comune.

Si parte dal presupposto che il gestore di impianti è la persona che decide in merito all'esercizio degli impianti. Gli impianti di un sito di produzione gestiti da persone diverse in responsabilità disgiunta sono in genere considerati impianti diversi. Se invece il loro esercizio dipende direttamente dall'esercizio di uno o più impianti, allora vengono considerati insieme agli impianti il cui esercizio è determinante. Ciò avviene per esempio nel caso in cui l'esercizio di una caldaia che fornisce prevalentemente calore di processo per gli impianti di produzione del proprio committente sia affidato a un esterno (*contracting*). In tal caso, la caldaia viene associata all'impianto del committente. Se l'ubicazione è un'area con un approvvigionamento energetico in gran parte centralizzato, orientato a soddisfare le esigenze di impianti che prelevano calore e sono gestiti da persone diverse in responsabilità disgiunta, il gestore degli impianti di approvvigionamento energetico deve assumere un impegno di riduzione con tutti gli impianti di generazione di calore o di corrente.

Inoltre, gli impianti di un sito di produzione tecnicamente collegati e gestiti da persone diverse in responsabilità disgiunta possono assumere un impegno di riduzione come raggruppamento (v. cap. 1.4).

Contrariamente alla legge sul CO₂, che disciplina l'impegno di riduzione, la legislazione in materia di energia che costituisce la base legale per le convenzioni sugli obiettivi non è destinata ai gestori di impianti in un'ubicazione, ma ai consumatori finali (art. 41 della legge sull'energia, LENE) e ai grandi consumatori (art. 46 LENE) come imprese.

Nelle [Informazioni sul perimetro](#) sono descritti esempi pratici su come definire il perimetro per l'impegno di riduzione tenendo conto della convenzione sugli obiettivi (<https://www.zv-energie.admin.ch/it/aiuto>).

1.3.2 Rapporti di locazione

L'impegno di riduzione comprende tutti gli impianti in un'ubicazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà. In presenza di rapporti di locazione, il consumo di combustibile e le misure previste nella convenzione sugli obiettivi devono essere considerati come segue conformemente al capitolo 4.5.1 della Direttiva CO:

- Il gestore di impianti è locatore: i combustibili di origine fossile e le misure sulla quota di infrastrutture di proprietà del locatario devono essere inclusi nell'impegno di riduzione se il locatore fornisce energia termica al locatario.
- Il gestore di impianti è locatario: i combustibili di origine fossile e le misure sulla quota di infrastrutture di proprietà del locatore devono essere inclusi nell'impegno di riduzione se il locatario fornisce energia termica al locatore.

1.4 Raggruppamenti per l'impegno di riduzione

1.4.1 Condizioni relative ai raggruppamenti

Se un impegno di riduzione comprende più di un'ubicazione, è considerato un raggruppamento per un impegno di riduzione. È possibile costituire un raggruppamento per un impegno di riduzione se un'impresa gestisce impianti come gestore in diverse ubicazioni o se diverse imprese accorpano i propri impianti come raggruppamento (art. 68a dell'ordinanza sul CO₂). Nell'impegno di riduzione viene deciso un obiettivo comune per tutte le ubicazioni del raggruppamento, che dovrà essere rispettato dal raggruppamento.

Secondo la legislazione in materia di energia, di norma viene redatta una convenzione sugli obiettivi per ogni impresa⁴. Se per assumere un impegno di riduzione diverse imprese formano un raggruppamento, le rispettive convenzioni sugli obiettivi vengono combinate in un'unica convenzione sovraordinata (COC) che rappresenta tutte le ubicazioni oggetto dell'impegno di riduzione (Direttiva CO, cap. 4.4.3).

Il perimetro geografico di una convenzione sugli obiettivi (CO-CO₂) con diverse ubicazioni di un'impresa come pure di una convenzione sugli obiettivi combinata (COC) deve in ogni caso corrispondere al perimetro dell'impegno di riduzione. Nell'ambito della domanda occorre assicurarsi che nella convenzione sugli obiettivi sia indicato il potenziale individuale per ogni ubicazione e siano state definite le misure.

Possono costituire un raggruppamento diversi gestori di impianti con un numero massimo di 50 ubicazioni (art. 68a cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂). Il numero massimo di 50 ubicazioni vale anche per i raggruppamenti che hanno assunto un impegno di riduzione negli anni dal 2013 al 2024 e dispongono ancora di una CO-CO₂.

- Su richiesta, l'UFAM può concedere deroghe al limite massimo di 50 ubicazioni, laddove queste siano gestite in modo centralizzato, per esempio se tutte le ubicazioni appartengono a un'impresa o sono gestite da una cooperativa. Se si deve richiedere una deroga al numero massimo, occorre contattare per tempo l'UFAM, in ogni caso prima che la convenzione sugli obiettivi sia elaborata o prima che sia presentata la domanda per un impegno di riduzione.
- Contatto: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

⁴ Esiste un'eccezione per le ubicazioni che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE); cfr. Direttiva CO.

I gestori di impianti possono assumere insieme un impegno di riduzione con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (art. 67 dell'ordinanza sul CO₂) o con un obiettivo basato sui provvedimenti (art. 68 dell'ordinanza sul CO₂). Per i valori soglia della scelta del modello si applica la somma delle emissioni di gas serra di tutte le ubicazioni del raggruppamento.

In ogni singola ubicazione devono essere soddisfatte le condizioni relative a un impegno di riduzione individuale secondo l'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂. Per esempio, ogni singolo gestore deve svolgere un'attività che legittimi all'esenzione dalla tassa e, nel caso di utilizzazioni miste, il valore soglia del 60 per cento deve essere rispettato in ogni ubicazione. Inoltre, in ogni ubicazione devono essere individuate delle misure che devono essere indicate nel piano di decarbonizzazione. Per ogni raggruppamento possono essere presentati diversi piani di decarbonizzazione (v. cap. 7).

1.4.2 Rappresentante del raggruppamento

Un raggruppamento designa un rappresentante che presenta la domanda a nome del raggruppamento ed è destinatario delle notifiche (art. 68a cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂). L'UFAM non è in nessun modo tenuto a informare gli altri gestori di impianti del raggruppamento se un gestore è escluso dall'impegno di riduzione. Il rapporto tra questo gestore e i gestori che rimangono nell'impegno di riduzione è di diritto privato. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle effettive emissioni di gas serra e sul rispetto dell'impegno di riduzione devono essere disciplinate tra i gestori in base al diritto privato.

Esempio 2: Esclusione dell'ubicazione A da un raggruppamento

Nell'ubicazione A, inclusa in un raggruppamento, i combustibili di origine fossile vengono ora sostituiti da vettori energetici rinnovabili e non saranno più utilizzati. Per questa ubicazione A il gestore A può essere escluso, su richiesta, dall'impegno di riduzione del raggruppamento (v. cap. 10.2.2). Di conseguenza, l'effetto delle misure relativo all'ubicazione A non viene più associato a tale impegno di riduzione. Se questo comporta il mancato rispetto dell'impegno di riduzione delle altre ubicazioni che restano nel raggruppamento, sarà applicata una sanzione. La gestione di tali ripercussioni deve essere disciplinata in base al diritto privato.

1.5 Emissioni rilevanti di gas serra

Il limite di sistema dell'impegno di riduzione si definisce – oltre che dal perimetro geografico (v. cap. 1.3.1) – dalle emissioni di gas serra di cui all'articolo 1 dell'ordinanza sul CO₂ che sono collegate all'esercizio degli impianti.

Tali emissioni di gas serra derivano da:

- CO₂ derivante dalla combustione di combustibili fossili classici (p. es. gas naturale od olio da riscaldamento) e combustibili derivati da rifiuti urbani;
- processi industriali come per esempio CO₂ derivante dalla produzione di cemento o gas esilarante generato da processi chimici.

I gestori di impianti che, oltre al CO₂ derivante dalla combustione di combustibili fossili classici, emettono anche gas serra derivanti dalla combustione di combustibili fossili derivati da rifiuti urbani o da processi chimici, devono elaborare un piano di monitoraggio da presentare all'UFAM (art. 69 cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂, v. cap. 6.3).

Se l'impegno di riduzione è stabilito sulla base del valore minimo del 2,25 per cento (v. cap. 2.2.1 e 3.2.1), come valore iniziale sono rilevanti solo le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici. Per le emissioni energetiche di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili derivati da rifiuti urbani, come per esempio solventi od oli esausti e altre emissioni rilevanti come le emissioni di processo geogeno, non si applicano i valori minimi (art. 66a cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂).

1.6 Determinazione delle emissioni di gas serra di impianti nuovi o in mancanza di valori misurati

1.6.1 Elementi di base della CO-CO₂ e dell'impegno di riduzione

L'impegno di riduzione richiede una CO-CO₂ valida secondo la Direttiva CO. Per determinare i valori iniziali (cap. 6.1 della Direttiva CO) ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell'obiettivo basato sui provvedimenti, si utilizza il valore medio delle emissioni effettive di gas serra generate nei due anni civili precedenti la data in cui inizia a decorrere la convenzione sugli obiettivi. Per esempio, con una convenzione sugli obiettivi che decorre dal 1° gennaio 2027 è determinante il valore medio delle emissioni di gas serra degli anni 2025 e 2026.

Ai fini della verifica dei valori soglia per la scelta del modello (v. cap. 2.1 e 3.1) si utilizzano le emissioni effettive di gas serra dei due anni civili che precedono la presentazione della domanda per l'impegno di riduzione. Per esempio, nel caso di un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2027 sono determinanti le emissioni di gas serra degli anni 2024 e 2025. In deroga a quanto sopra, la domanda per un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 deve essere presentata entro il 1° settembre 2025. Ne consegue che sono determinanti le emissioni di gas serra del 2022 e del 2023 (art. 146*ab* dell'ordinanza sul CO₂).

1.6.2 Mancanza di dati storici sulle emissioni

Se un gestore di impianti non dispone di dati storici sulle emissioni, ai fini della determinazione dei valori soglia per la scelta del modello (v. cap. 2.1 e 3.1) si utilizzano le emissioni effettive di gas serra del primo anno nell'esercizio ordinario. Un esercizio è considerato ordinario se gli impianti di produzione sono stati gestiti per almeno 12 mesi consecutivi ad almeno il 40 per cento del massimo utilizzo tecnico possibile ed effettivamente raggiungibile.

Se un gestore di impianti dispone solamente di dati storici parziali, li dovrà utilizzare nella massima misura possibile ai fini della determinazione dei valori soglia per la scelta del modello e ai fini della stima della percentuale delle emissioni non rilevate nel caso di utilizzazioni miste. Solo nei settori in cui non sono disponibili dati storici si utilizzano i dati sulle emissioni del primo anno di esercizio ordinario.

1.6.3 Mancanza di valori misurati

Nel caso in cui siano stati emessi gas serra senza tuttavia rilevare il consumo di energia, tale consumo dovrà essere stimato con la massima precisione possibile sulla base delle fatture relative agli acquisti di combustibili. Questa situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se un gestore di impianti ha consumato olio da riscaldamento senza aggiornare le scorte a magazzino. In tal caso, il gestore deve fare una stima accuratissima del consumo sulla base delle fatture relative all'olio da riscaldamento degli anni precedenti e documentarne il risultato ottenuto.

2 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

2.1 Prescrizioni concernenti la scelta del modello

Possono richiedere un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra i gestori i cui impianti, nei due anni di esercizio ordinario che precedono l'impegno di riduzione, hanno emesso gas serra in quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno (art. 67 lett. a dell'ordinanza sul CO₂). Nel caso dei raggruppamenti, ai fini del rispetto di questo valore soglia, si applica la somma delle emissioni di gas serra di tutte le ubicazioni incluse.

Nella Direttiva CO, la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra rientra nel Modello Efficienza (ME). Le prescrizioni relative all'elaborazione di una CO-CO₂ secondo il ME sono riportate nella Direttiva CO. Nella presente comunicazione dell'UFAM sono descritti solo i temi di importanza centrale per l'impegno di riduzione.

Se, parallelamente all'impegno di riduzione, viene richiesto anche un rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 della legge sull'energia (CO RSR) o se si intende farlo in futuro, la convenzione sugli obiettivi deve necessariamente essere redatta secondo il modello con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Tale modello per una CO RSR include come grandezza di riferimento l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Ne consegue che, per una CO RSR, una CO-CO₂ in corso con obiettivo basato sui provvedimenti deve passare al ME con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. In questo caso, secondo l'articolo 67 lettera *b* dell'ordinanza sul CO₂, decade il requisito per l'impegno di riduzione con obiettivo di efficienza che prevede l'emissione negli anni di riferimento di quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno.

Il valore soglia per il modello con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra vale anche per convenzioni sugli obiettivi stipulate prima del 2025.

Esempio 3: Valori soglia per la scelta del modello

Il gestore A presenta una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2027. Nel 2024 e nel 2025 ha emesso nell'esercizio ordinario rispettivamente 600 tonnellate di CO₂eq e 700 tonnellate di CO₂eq. Il gestore A può scegliere tra un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e un obiettivo basato sui provvedimenti. Se richiede anche il rimborso del supplemento rete (CO RSR), dovrà scegliere il ME con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.

Il gestore B presenta una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2027. Nel 2024 e nel 2025 ha emesso nell'esercizio ordinario rispettivamente 250 tonnellate di CO₂eq e 100 tonnellate di CO₂eq. Il gestore B non può scegliere un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e pertanto opta per un obiettivo basato sui provvedimenti. Se tuttavia richiede anche il rimborso del supplemento rete (CO RSR), dovrà scegliere il ME con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra anche se in entrambi gli anni ha emesso una quantità inferiore a 200 tonnellate di CO₂eq.

Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A o il gestore B in rappresentanza del raggruppamento B presenta una domanda per un impegno di riduzione. È rilevante la somma delle emissioni di gas serra emesse da tutte le ubicazioni incluse.

2.2 Definizione dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

In linea di principio, i gestori di impianti possono scegliere se gestire il proprio impegno di riduzione nel modello con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o con obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 3), purché siano soddisfatte le condizioni previste.

L'obiettivo di efficienza si basa su una convenzione sugli obiettivi valida con la Confederazione, che risulti in vigore nel tool COM⁵ della Confederazione. Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti possono essere utilizzate per un impegno di riduzione a condizione che il perimetro geografico della convenzione coincida con la domanda relativa a un impegno di riduzione e che sia raggiunto il valore soglia di almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno.

L'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, basato sui dati del tool COM o sul valore minimo, è definito dall'UFAM mediante decisione e comprende i valori obiettivo minimi che il gestore di impianti deve raggiungere entro la fine del 2030 e la fine del 2040 attraverso l'attuazione di misure.

Il potenziale di riduzione del gestore di impianti viene ricavato sistematicamente nell'ambito della convenzione sugli obiettivi sulla base della rappresentazione della situazione energetica (RSE)⁶. Al riguardo, sono determinanti le prescrizioni di cui alla Direttiva CO, capitolo 5 «Rappresentazione della situazione energetica (RSE)».

I valori obiettivo dell'impegno di riduzione sono decisi per i dieci anni del periodo di validità della convenzione sugli obiettivi in corso, ossia al massimo fino al 2040. Per la conclusione di un impegno di riduzione deve essere in vigore una convenzione sugli obiettivi valida. Allo scadere del periodo di validità di dieci anni della convenzione sugli obiettivi deve essere redatta una nuova convenzione valida a partire dall'anno successivo, da inoltrare entro il 1° settembre dell'anno successivo; in caso contrario, l'impegno di riduzione cessa anticipatamente (art. 31b cpv. 2 della legge sul CO₂). Nell'impegno di riduzione vengono definiti mediante decisione i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi o i valori obiettivo corrispondenti al valore minimo di cui all'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 2.2.1).

Esempio 3a: Sostituzione di una convenzione sugli obiettivi alla fine del periodo di validità

La convenzione sugli obiettivi del gestore A ha un periodo di validità dal 2018 al 2027. Il gestore A vuole portare avanti l'impegno di riduzione e allestisce una nuova convenzione sugli obiettivi a partire dal 1° gennaio 2028, che deve inoltrare all'UFAM entro il 1° settembre 2028.

2.2.1 Valore minimo per l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Assumendo un impegno di riduzione, il gestore si impegna a conseguire un aumento della propria efficienza in termini di emissioni di gas serra in linea con la propria convenzione sugli obiettivi, che tuttavia ammonti annualmente in media ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi. Nei dieci anni di validità della CO-CO₂ è pertanto richiesto un valore minimo dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 77,5 per cento. Se l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra stabilito nella convenzione sugli obiettivi è in media superiore al 2,25 per cento all'anno, questo sarà il valore definito mediante decisione anche per l'impegno di riduzione. Se il valore è inferiore al 2,25 per cento, il valore minimo sarà definito per decisione (art. 66a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul CO₂). I valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi non vengono modificati. Per valutare se si applica il valore minimo o se l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra viene desunto dalla CO, sono rilevanti tutte le emissioni di gas serra (v. cap. 1.5).

I gestori di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C possono inoltrare domanda secondo l'articolo 66a capoverso 1^{bis} o l'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ perché venga definito un valore minimo ridotto per l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (v. cap. 4.6).

⁵ Il tool COM è la piattaforma per le convenzioni sugli obiettivi per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂. È uno strumento gestito dall'UFE e consente ai gestori e ai relativi consulenti di registrare e monitorare le convenzioni sugli obiettivi in un processo guidato.

⁶ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

Esempio 4: Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e utilizzo del valore minimo

Il gestore A richiede un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra a partire dal 2025. Il valore iniziale della CO-CO₂ è costituito dagli anni 2023 e 2024 con in media 2000 tonnellate di CO₂. Il potenziale economico risultante dalla convenzione sugli obiettivi a partire dal 2025 del gestore A dà un effetto cumulativo delle misure pari a 200 tonnellate di CO₂ fino al 2034. Nel 2034 si ottiene un'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 90 per cento. Linearizzato sui dieci anni del periodo di validità della CO-CO₂, l'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra è quindi pari in media a solo l'1 per cento all'anno. Viene pertanto definito per decisione il valore minimo del 2,25 per cento all'anno secondo l'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂.

Valori obiettivo secondo la convenzione sugli obiettivi e l'impegno di riduzione

Anno	Obiettivo di efficienza espresso in percentuale secondo la convenzione sugli obiettivi	Obiettivo di efficienza definito mediante decisione ed espresso in percentuale secondo l'impegno di riduzione
2025	99,00	97,75
2026	98,00	95,50
2027	97,00	93,25
2028	96,00	91,00
2029	95,00	88,75
2030	94,00	86,50
2031	93,00	84,25
2032	92,00	82,00
2033	91,00	79,75
2034	90,00	77,50

Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A presenta una domanda per un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra a partire dal 2025. I valori obiettivo secondo la convenzione sugli obiettivi e l'impegno di riduzione valgono per tutte le ubicazioni incluse.

Se si utilizza il valore minimo, per la sua definizione contano soltanto le emissioni energetiche di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili classici (art. 66 cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂). Non è richiesta alcuna riduzione delle emissioni di gas serra non derivanti dalla combustione di combustibili fossili classici che vada oltre il potenziale della CO. Queste sono le emissioni energetiche di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili di scarto, come per esempio solventi od oli esausti, come pure emissioni derivanti da processi, per esempio emissioni di processo geogeno. L'effetto delle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra generate dalla combustione di combustibili derivati da rifiuti urbani o di processo geogeno può essere computato al rispetto degli obiettivi.

2.2.2 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con nuova convenzione sugli obiettivi a partire dal 2025

Per definire l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, nella convenzione sugli obiettivi si tiene conto di tutte le misure efficienti sotto il profilo economico. Sono considerati efficienti sotto il profilo economico tutti i provvedimenti infrastrutturali con una durata d'ammortamento fino a 12 anni e tutti gli altri provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a sei anni (art. 66a cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂, Direttiva CO, all. 8). Per il calcolo della grandezza di riferimento efficienza in termini di emissioni di gas serra vale quanto disposto nella Direttiva CO, capitolo 6 «Modello Efficienza».

L'obiettivo di efficienza è elaborato esclusivamente nel tool COM della Confederazione. Per l'impegno di riduzione vengono definiti mediante decisione i valori obiettivo della CO-CO₂ o il valore minimo di cui all'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 2.2.1). Se vengono decisi i valori obiettivo della CO-CO₂ e la traiettoria dell'obiettivo presenta una deviazione, la traiettoria modificata è definita mediante decisione.

Esempio 5: Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con una nuova convenzione sugli obiettivi

L'impegno di riduzione del gestore A si estende al periodo 2025–2040. Dal momento che la convenzione sugli obiettivi ha una durata di validità di dieci anni, viene utilizzato un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra sino alla fine del 2034.

Il valore iniziale della CO-CO₂ è costituito dagli anni 2023 e 2024, con 2000 tonnellate di CO₂ in media. Il potenziale economico derivante dalla CO-CO₂ del gestore A genera un effetto cumulativo su tutte le misure pari a 200 tonnellate di CO₂eq a fine 2034. Nel 2034 si ottiene un'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 90 per cento. Linearizzato sui dieci anni di validità della CO-CO₂, l'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra è pari in media a solo l'1 per cento all'anno. Viene pertanto definita per decisione un'efficienza in termini di emissioni di gas serra corrispondente al valore minimo dell'aumento del 2,25 per cento all'anno secondo l'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 2.2.1), che genera un obiettivo di efficienza del 77,5 per cento a fine 2034.

Decisione obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra 2025–2034

Anno	Obiettivo di efficienza espresso in percentuale secondo la convenzione sugli obiettivi	Obiettivo di efficienza definito mediante decisione ed espresso in percentuale secondo l'impegno di riduzione
2025	99,00	97,75
2026	98,00	95,50
2027	97,00	93,25
2028	96,00	91,00
2029	95,00	88,75
2030	94,00	86,50
2031	93,00	84,25
2032	92,00	82,00
2033	91,00	79,75
2034	90,00	77,50

Per poter proseguire l'impegno di riduzione fino al 2040, a partire dal 2035 il gestore A deve stipulare una convenzione sugli obiettivi. Viene eseguita una nuova rappresentazione della situazione energetica e il valore iniziale per l'efficienza in termini di emissioni di gas serra torna a essere pari al 100 per cento (sulla base degli anni 2033 e 2034). Sulla base delle misure precedentemente attuate e di una minore quantità di produzione si ottiene un nuovo valore iniziale della CO-CO₂ pari a 1000 tonnellate di CO₂eq. Con un effetto cumulativo delle misure pari a 300 tonnellate di CO₂eq sino alla fine del periodo di validità della CO-CO₂ si ha un aumento annuo linearizzato dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 3 per cento a partire dal 2035. Per l'impegno di riduzione, i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi sono definiti mediante decisione in quanto superiori ai valori minimi.

Decisione obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra 2035–2040

Anno	Obiettivo di efficienza espresso in percentuale secondo la convenzione sugli obiettivi	Obiettivo di efficienza definito mediante decisione ed espresso in percentuale secondo l'impegno di riduzione
2035	97,00	97,00
2036	94,00	94,00
2037	91,00	91,00
2038	88,00	88,00
2039	85,00	85,00
2040	82,00	82,00
2041	79,00	n/a
2042	76,00	n/a
2043	73,00	n/a
2044	70,00	n/a

Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A presenta una domanda per un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra a partire dal 2025. L'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra per il periodo d'impegno a partire dal 2025 vale per tutte le ubicazioni incluse.

2.2.3 Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con convenzione sugli obiettivi antecedente il 2025

Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti possono essere utilizzate per un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra a partire dal 2025, sempre che il perimetro geografico della convenzione coincida con la domanda relativa a un impegno di riduzione e che sia raggiunto il valore soglia di almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno. Al termine della convenzione sugli obiettivi esistenti deve essere redatta una nuova convenzione valida a partire dall'anno successivo, da inoltrare entro il 1° settembre dell'anno successivo (v. es. 3a); in caso contrario, l'impegno di riduzione cessa anticipatamente (art. 31b cpv. 2 della legge sul CO₂).

Se una convenzione sugli obiettivi esistente viene utilizzata per un impegno di riduzione a partire dal 2025, si verificherà se al termine dei dieci anni di validità della CO-CO₂ l'efficienza in termini di emissioni di gas serra sarà pari ad almeno il 77,5 per cento (corrispondente a un aumento medio del 2,25 % all'anno; v. cap. 2.2.1). Raggiunto il valore minimo, la media annua dell'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra prevista nella convenzione sugli obiettivi sarà calcolata e, a partire dal 2025, definita mediante decisione come traiettoria lineare dell'obiettivo dell'impegno di riduzione. Se l'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra è inferiore al 2,25 per cento all'anno, il valore minimo sarà definito mediante decisione.

Per determinare l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra sulla base di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, nella convenzione sugli obiettivi sono considerati tutti i provvedimenti infrastrutturali con una durata d'ammortamento fino a otto anni e tutti gli altri provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a quattro anni (art. 146aa dell'ordinanza sul CO₂).

Esempio 6: Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con convenzione sugli obiettivi già esistente

Il gestore A dispone di una convenzione sugli obiettivi valida con anno di inizio 2021. Alla fine del periodo di validità, l'efficienza in termini di emissioni di gas serra della CO-CO₂ è pari al 70 per cento (3 % all'anno). In tal modo è raggiunto il valore minimo dell'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 2,25 per cento all'anno. Per l'impegno di riduzione viene definito mediante decisione un aumento lineare dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra del 3 per cento all'anno secondo la CO-CO₂ a partire dal 2025. L'efficienza in termini di emissioni di gas serra è fissata al 100 per cento nel 2024, in deroga al percorso della CO-CO₂.

Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra definito mediante decisione per il periodo 2025–2030 per il gestore A

Anno	Gestore A Efficienza in termini di emissioni di gas serra in percentuale secondo la CO-CO ₂ (valore minimo raggiunto, 3 % all'anno)	Gestore A Efficienza in termini di emissioni di gas serra definita mediante decisione ed espressa in percentuale (valore minimo raggiunto, 3 % all'anno)
2021	97,00	n/a
2022	94,00	n/a
2023	91,00	n/a
2024	88,00	n/a
2025	85,00	97,00
2026	82,00	94,00
2027	79,00	91,00
2028	76,00	88,00

2029	73,00	85,00
2030	70,00	82,00
<p>Il gestore B dispone di una convenzione sugli obiettivi valida con anno di inizio 2021. Alla fine del periodo di validità, l'efficienza in termini di emissioni di gas serra è pari solamente al 90 per cento (1 % all'anno). Il valore minimo dell'aumento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 2,25 per cento all'anno non è quindi raggiunto. Per l'impegno di riduzione viene definito mediante decisione un aumento lineare dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra pari al 2,25 per cento all'anno secondo il valore minimo a partire dal 2025. L'efficienza in termini di emissioni di gas serra è fissata al 100 per cento nel 2024, in deroga al percorso della CO-CO₂.</p> <p>Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra definito mediante decisione per il periodo 2035–2040 per il gestore B</p>		
Anno	Gestore B Efficienza in termini di emissioni di gas serra in percentuale secondo la CO-CO ₂ (valore minimo non raggiunto, 1 % all'anno)	Gestore B Efficienza in termini di emissioni di gas serra definita mediante decisione ed espressa in percentuale (valore minimo non raggiunto, 2,25 % all'anno)
2021	99,00	n/a
2022	98,00	n/a
2023	97,00	n/a
2024	96,00	n/a
2025	95,00	97,75
2026	94,00	95,50
2027	93,00	93,25
2028	92,00	91,00
2029	91,00	88,75
2030	90,00	86,50
<p>Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A o il gestore B in rappresentanza del raggruppamento B presenta una domanda per un impegno di riduzione sulla base di una convenzione sugli obiettivi già esistente. Il perimetro geografico della convenzione sugli obiettivi combinata (COC) deve in ogni caso corrispondere al perimetro dell'impegno di riduzione.</p>		

L'effetto delle misure attuate prima dell'inizio dell'impegno di riduzione 2025 non può essere computato a partire dal 2025 al raggiungimento degli obiettivi nel monitoraggio (v. cap. 8). L'aumento annuo dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra deve essere raggiunto con misure nuove attuate a partire dal 2025. Le prestazioni suppletive relative al periodo d'impegno dal 2013 al 2024 non possono essere prese in considerazione. Tra il 2013 e il 2021 tali prestazioni suppletive potevano essere convertite in attestati e, di conseguenza, indennizzate. Per contro, non si tiene conto nemmeno del mancato effetto delle misure di gestori di impianti che non hanno rispettato il proprio impegno di riduzione dal 2013 al 2024. Questi gestori hanno colmato il divario rispetto all'obiettivo e quindi non saranno svantaggiati nel periodo d'impegno dal 2025 al 2040.

3 Obiettivo basato sui provvedimenti

3.1 Prescrizioni concernenti la scelta del modello

L'obiettivo basato sui provvedimenti conviene agli emittitori di entità ridotta; di conseguenza, può essere richiesto solo dai gestori che, nei due anni di esercizio ordinario precedenti l'impegno di riduzione, hanno emesso gas serra in quantità pari al massimo a 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno (art. 68 dell'ordinanza sul CO₂). Nel caso dei raggruppamenti, ai fini del rispetto di questo valore soglia si applica la somma delle emissioni di gas serra di tutte le ubicazioni incluse.

Nella Direttiva CO la convenzione sugli obiettivi con obiettivo basato sui provvedimenti fa parte del Modello Misure (MM). Le prescrizioni relative all'elaborazione di una CO-CO₂ nel modello basato sui provvedimenti sono riportate nella Direttiva CO. Nella presente comunicazione dell'UFAM sono descritti solo i temi che si riferiscono all'impegno di riduzione.

Il potenziale di riduzione del gestore di impianti viene ricavato sistematicamente nell'ambito della convenzione sugli obiettivi sulla base della rappresentazione della situazione energetica (RSE)⁷. Al riguardo, sono determinanti le prescrizioni di cui alla Direttiva CO, capitolo 5 «Rappresentazione della situazione energetica (RSE)».

Se, parallelamente all'impegno di riduzione, viene richiesto anche un rimborso del supplemento rete secondo l'articolo 39 della legge sull'energia con convenzione sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete (CO RSR) o se si intende farlo in futuro, la convenzione sugli obiettivi deve necessariamente essere redatta secondo il modello con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Una CO RSR nel ME include sempre un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. Ne consegue che, per una CO RSR, una CO-CO₂ in corso con obiettivo basato sui provvedimenti deve passare al modello con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. In questo caso, secondo l'articolo 67 lettera b dell'ordinanza sul CO₂, decade il requisito per l'impegno di riduzione con obiettivo di efficienza che prevede l'emissione negli anni di riferimento di quantità pari ad almeno 200 tonnellate di CO₂eq all'anno.

Il valore soglia per il modello con obiettivo basato sui provvedimenti vale anche per convenzioni sugli obiettivi stipulate prima del 2025.

Esempio 7: Valori soglia per la scelta del modello

Il gestore A, che non richiede alcun rimborso del supplemento rete, presenta una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2027. Nel 2024 e nel 2025 ha emesso nell'esercizio ordinario rispettivamente 250 tonnellate di CO₂eq e 100 tonnellate di CO₂eq. Il gestore A può scegliere solo l'obiettivo basato sui provvedimenti, avendo emesso gas serra in quantità inferiore a 200 tonnellate di CO₂eq all'anno in uno dei due anni antecedenti la presentazione della domanda (art. 67 lett. a dell'ordinanza sul CO₂).

Il gestore B presenta una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2027. Nel 2024 e nel 2025 ha emesso nell'esercizio ordinario rispettivamente 1700 tonnellate di CO₂eq e 1400 tonnellate di CO₂eq. Il gestore B non può scegliere un obiettivo basato sui provvedimenti e pertanto opta per un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra.

Questo esempio vale anche se il rappresentante A del raggruppamento A o il rappresentante B del raggruppamento B presenta una domanda relativa a un impegno di riduzione. È rilevante la somma delle emissioni di gas serra emesse da tutte le ubicazioni incluse.

⁷ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

3.2 Definizione dell'obiettivo basato sui provvedimenti

L'obiettivo basato sui provvedimenti è deciso dall'UFAM e comprende i valori obiettivo dell'effetto delle misure che il gestore di impianti deve come minimo raggiungere entro la fine del 2030 e la fine del 2040 attraverso l'attuazione di misure.

L'obiettivo basato sui provvedimenti si basa su una convenzione sugli obiettivi valida con la Confederazione, che risulti in vigore nel tool COM della Confederazione. Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti possono essere utilizzate per un impegno di riduzione, sempre che il perimetro geografico della convenzione coincida con la domanda relativa a un impegno di riduzione e che non sia superato il valore soglia massimo di 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno.

I valori obiettivo dell'impegno di riduzione sono decisi per i dieci anni del periodo di validità della convenzione sugli obiettivi in corso, ossia al massimo fino al 2040. Per l'impegno di riduzione deve essere in vigore una convenzione sugli obiettivi valida. Allo scadere del periodo di validità di dieci anni della convenzione sugli obiettivi deve essere redatta una nuova convenzione valida a partire dall'anno successivo, da inoltrare entro il 1° settembre dell'anno successivo (v. es. 3a); in caso contrario, l'impegno di riduzione cessa anticipatamente (art. 31b cpv. 2 della legge sul CO₂). Nell'impegno di riduzione vengono definiti mediante decisione i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi o i valori obiettivo corrispondenti al valore minimo di cui all'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 3.2.1).

3.2.1 Elenco delle misure e valore minimo dell'obiettivo basato sui provvedimenti

L'obiettivo basato sui provvedimenti si basa su un elenco di misure specifiche per impresa; tutte queste misure vengono associate a tre pacchetti a seconda del rispettivo termine di attuazione. Il potenziale di riduzione del gestore di impianti viene ricavato sistematicamente nell'ambito della convenzione sugli obiettivi sulla base di una rappresentazione della situazione energetica (RSE)⁸. Al riguardo, sono determinanti le prescrizioni di cui alla Direttiva CO, capitolo 5 «Rappresentazione della situazione energetica (RSE)».

Assumendo un impegno di riduzione, il gestore si impegna a conseguire un aumento dell'effetto generale delle proprie misure in linea con la propria convenzione sugli obiettivi, e in ogni caso almeno un effetto generale che ammonti annualmente a una riduzione media dei gas serra pari ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale della convenzione sugli obiettivi (art. 66a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sul CO₂). Se l'obiettivo basato sui provvedimenti desunto dalla convenzione sugli obiettivi è superiore al valore minimo del 2,25 per cento, gli effetti annui delle misure secondo la CO-CO₂ e la ripartizione sui tre pacchetti di misure a partire dal 2025 vengono definiti mediante decisione (l'effetto annuo delle misure necessario nei singoli anni può di conseguenza essere anche inferiore al 2,25 per cento del valore iniziale). Se in dieci anni l'effetto delle misure perseguito dalla convenzione sugli obiettivi è inferiore alla media del 2,25 per cento all'anno del valore iniziale della CO-CO₂, il valore minimo è utilizzato e definito mediante decisione, in maniera linearizzata, per il periodo di validità della convenzione sugli obiettivi. I valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi non devono essere modificati. Per valutare se si applica il valore minimo o se l'effetto delle misure viene desunto dalla CO, sono rilevanti tutte le emissioni di gas serra (v. cap. 1.5).

I gestori di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C possono inoltrare domanda secondo l'articolo 66a capoverso 1^{bis} o l'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ perché venga definito un valore minimo ridotto per l'obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 4.6).

⁸ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

Esempio 8: Obiettivo basato sui provvedimenti e utilizzo del valore minimo

Il gestore A richiede un obiettivo basato sui provvedimenti a partire dal 2025. Nel 2023 ha emesso 800 tonnellate di CO₂eq e nel 2024 1200 tonnellate di CO₂eq. Il suo valore iniziale è quindi pari a 1000 tonnellate di CO₂eq.

L'effetto delle misure desunto dalla convenzione sugli obiettivi del gestore A è cumulativamente pari a 155 tonnellate di CO₂eq sino alla fine della convenzione sugli obiettivi. Nella convenzione sugli obiettivi l'effetto delle misure viene ripartito sui tre pacchetti nel modo seguente: 20 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 1, 15 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 2 e 10 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 3. L'obiettivo corrisponde a un effetto delle misure linearizzato di 15,5 tonnellate di CO₂eq all'anno, pari a una riduzione media annua di solo l'1,6 per cento rispetto alle emissioni del valore iniziale.

Valore obiettivo secondo la convenzione sugli obiettivi (CO-CO2)

	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2			Pacchetto di misure 3		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10
Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure [t di CO₂eq]	20	40	60	80	95	110	125	135	145	155

Il valore obiettivo della convenzione sugli obiettivi nel 2034 non soddisfa il valore minimo di una riduzione media annua di gas serra pari ad almeno il 2,25 per cento rispetto al valore iniziale. I valori obiettivo utilizzati nell'impegno di riduzione corrispondono pertanto a un aumento annuo dell'effetto generale del 2,25 per cento del valore iniziale di 1000 tonnellate di CO₂eq o a un ulteriore effetto delle misure pari a 22,5 tonnellate di CO₂eq all'anno come pure a un effetto generale di 225 tonnellate di CO₂eq fino al 2034.

Valore obiettivo secondo l'impegno di riduzione

	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2			Pacchetto di misure 3		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Valore obiettivo dell'effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure definito mediante decisione [t di CO₂eq]	22,5	45,0	67,5	90,0	112,5	135,0	157,5	180,0	202,5	225,0

Il gestore A è tenuto a ridurre le proprie emissioni cumulative di gas serra di 472,5 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2030.

Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A presenta una domanda per un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti a partire dal 2025. L'obiettivo basato sui provvedimenti per il periodo d'impegno a partire dal 2025 vale per tutte le ubicazioni incluse.

Se si utilizza il valore minimo, per la sua definizione contano soltanto le emissioni energetiche di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili classici. Non è richiesta alcuna riduzione delle emissioni di gas serra non derivanti dalla combustione di combustibili fossili classici. Secondo l'articolo 66a

capoverso 2 dell'ordinanza sul CO₂ queste sono le emissioni energetiche di CO₂ derivanti dalla combustione di combustibili fossili di scarto, come per esempio solventi od oli esausti, come pure emissioni derivanti da processi, per esempio emissioni di processo geogeno. L'effetto delle misure per la riduzione delle emissioni di gas serra generate dalla combustione di combustibili derivati da rifiuti urbani o di processo geogeno può essere computato al rispetto degli obiettivi.

3.2.2 Obiettivo basato sui provvedimenti con nuova convenzione sugli obiettivi a partire dal 2025

Per definire l'obiettivo basato sui provvedimenti, nella convenzione sugli obiettivi si tiene conto di tutti i provvedimenti efficienti sotto il profilo economico. Sono considerati efficienti sotto il profilo economico tutti i provvedimenti infrastrutturali con una durata d'ammortamento fino a 12 anni e tutti gli altri provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a sei anni (art. 66a cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂, Direttiva CO, all. 8). Per il calcolo della grandezza di riferimento assoluta dell'obiettivo basato sui provvedimenti valgono le norme di cui alla Direttiva CO, capitolo 7 «Modello Misure».

L'obiettivo basato sui provvedimenti è elaborato esclusivamente nel tool COM della Confederazione. Per l'impegno di riduzione, gli effetti delle misure della convenzione sugli obiettivi o il valore minimo sono definiti mediante decisione secondo l'articolo 66a dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 3.2.1).

Esempio 9: Obiettivo basato sui provvedimenti con nuova convenzione sugli obiettivi

L'impegno di riduzione del gestore A si estende al periodo 2025–2040. Dal momento che la convenzione sugli obiettivi ha una durata di validità di dieci anni, viene utilizzato un obiettivo basato sui provvedimenti sino alla fine del 2034. Nel 2023 il gestore A ha emesso 580 tonnellate di CO₂eq e nel 2024 620 tonnellate di CO₂eq. Il suo valore iniziale è quindi pari a 600 tonnellate di CO₂eq.

Il potenziale economico desunto dalla CO-CO₂ del gestore A genera un effetto cumulativo su tutte le misure pari a 110 tonnellate di CO₂eq fino al 2030 e a 155 tonnellate di CO₂eq fino al 2034. Nella convenzione sugli obiettivi l'effetto delle misure viene ripartito sui tre pacchetti nel modo seguente: 20 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 1, 15 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 2 e 10 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 3. Ciò rappresenta una riduzione media annua del 2,6 per cento rispetto alle emissioni del valore iniziale. Il gestore A soddisfa il valore minimo.

Obiettivo basato sui provvedimenti definito mediante decisione per il periodo 2025–2034

	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2			Pacchetto di misure 3		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Valore obiettivo dell'effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10
Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure definito mediante decisione [t di CO₂eq]	20	40	60	80	95	110	125	135	145	155

Il gestore A è tenuto a ridurre di 405 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2030 le proprie emissioni cumulative di gas serra.

Per poter proseguire l'impegno di riduzione fino al 2040, a partire dal 2035 il gestore A deve stipulare una convenzione sugli obiettivi. Viene eseguita una nuova analisi del potenziale e il saldo dell'effetto delle misure attuate viene azzerato. Il potenziale economico del gestore A soddisfa il valore minimo e dà un effetto cumulativo delle misure pari a 80 tonnellate di CO₂eq fino al 2040 (15 t di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 1, 10 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 2)

Obiettivo basato sui provvedimenti definito mediante decisione per il periodo 2035–2040							
	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2		
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Valore obiettivo dell'effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	15	15	15	15	10	10	n/a
Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure definito mediante decisione [t di CO₂eq]	15	30	45	60	70	80	n/a

Il gestore A è tenuto a ridurre di 300 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2040 le proprie emissioni cumulative di gas serra.

Questo esempio vale anche se il gestore A in rappresentanza del raggruppamento A presenta una domanda per un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti a partire dal 2025. L'obiettivo basato sui provvedimenti per il periodo d'impegno a partire dal 2025 vale per tutte le ubicazioni incluse.

3.2.3 Obiettivo basato sui provvedimenti con convenzione sugli obiettivi antecedente il 2025

Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti possono essere utilizzate per un obiettivo basato sui provvedimenti a partire dal 2025, sempre che il perimetro geografico della convenzione coincida con la domanda relativa a un impegno di riduzione e che non sia superato il valore soglia massimo di 1500 tonnellate di CO₂eq all'anno. I gestori con convenzioni sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete (CO RSR) non possono adottare alcun obiettivo basato sui provvedimenti e devono stipulare un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra nel ME. Al termine della convenzione sugli obiettivi esistenti deve essere redatta una nuova convenzione valida a partire dall'anno successivo, da inoltrare entro il 1° settembre dell'anno successivo (v. es. 3a); in caso contrario, l'impegno di riduzione cessa anticipatamente (art. 31*b* cpv. 2 della legge sul CO₂).

Se una convenzione sugli obiettivi esistente viene utilizzata per un impegno di riduzione a partire dal 2025, si verificherà se nei dieci anni del periodo di validità della CO-CO₂ l'effetto delle misure perseguito è in media almeno pari al 2,25 per cento all'anno del valore iniziale della convenzione sugli obiettivi. Se viene raggiunto il valore minimo, gli effetti annui delle misure secondo la CO-CO₂ e la ripartizione sui tre pacchetti di misure a partire dal 2025 vengono definiti mediante decisione (l'effetto annuo delle misure necessario nei singoli anni può di conseguenza essere anche inferiore al 2,25 per cento del valore iniziale).

Se in dieci anni l'effetto delle misure perseguito dalla convenzione sugli obiettivi è inferiore alla media del 2,25 per cento all'anno del valore iniziale della CO-CO₂, il valore minimo è utilizzato e definito mediante decisione a partire dal 2025, in maniera linearizzata, per il restante periodo di validità della convenzione sugli obiettivi.

Per determinare l'obiettivo basato sui provvedimenti sulla base di una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, nella convenzione sugli obiettivi sono considerati tutti i provvedimenti infrastrutturali con una durata d'ammortamento fino a otto anni e tutti gli altri provvedimenti con una durata d'ammortamento fino a quattro anni (art. 146*aa* dell'ordinanza sul CO₂).

Nel periodo d'impegno dal 2013 al 2024 l'obiettivo basato sui provvedimenti veniva calcolato a partire dalla riduzione cumulativa dei gas serra ottenuta tramite le misure riportate nell'apposito elenco, tenendo conto di un grado di utilizzo di 0,8. Tale grado di utilizzo viene abrogato. Per tutti gli impegni di riduzione

a partire dal 2025 si applica un grado di utilizzo del 100 per cento. I gestori hanno la possibilità di integrare la CO-CO₂ con l'aggiunta di misure sostitutive al fine di rispettare l'impegno di riduzione (cfr. anche cap. 8.5.2 della Direttiva CO).

Esempio 10: Obiettivo basato sui provvedimenti con convenzione sugli obiettivi esistente – Valore minimo raggiunto

Il gestore A dispone di una convenzione sugli obiettivi valida con anno di inizio 2021. Il potenziale economico derivante dalla CO-CO₂ del gestore A genera nei dieci anni un effetto cumulativo su tutte le misure pari a 155 tonnellate di CO₂eq fino al 2030. Nella convenzione sugli obiettivi l'effetto delle misure è ripartito sui tre pacchetti nel modo seguente: 20 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 1, 15 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 2 e 10 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 3.

Nei due anni precedenti, rilevanti per il valore iniziale, sono state emesse rispettivamente 400 e 600 tonnellate di CO₂eq. Il valore iniziale è quindi pari a 500 tonnellate di CO₂eq.

Con un effetto cumulativo delle misure pari a 155 tonnellate di CO₂eq, corrispondente a una riduzione media del 3,1 per cento all'anno rispetto alle emissioni effettive dell'anno di inizio, il valore minimo dell'effetto delle misure pari al 2,25 per cento all'anno riferito al valore iniziale è raggiunto. Per l'impegno di riduzione, l'effetto delle misure secondo la CO-CO₂ a partire dal 2025 è definito tramite decisione. L'effetto cumulativo delle misure è calcolato con il 2025 come anno di inizio.

Obiettivo basato sui provvedimenti definito tramite decisione per il periodo 2025–2030 per il gestore A (valore minimo raggiunto)

	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2			Pacchetto di misure 3		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10
CO-CO₂ Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure [t di CO ₂ eq]	20	40	60	80	95	110	125	135	145	155
Impegno di riduzione Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure definito mediante decisione [t di CO ₂ eq]	n/a	n/a	n/a	n/a	15	30	45	55	65	75

Il gestore A è tenuto a ridurre di 285 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2030 le proprie emissioni cumulative di gas serra.

Esempio 11: Obiettivo basato sui provvedimenti con convenzione sugli obiettivi esistente – Valore minimo non raggiunto

Il gestore B dispone di una convenzione sugli obiettivi valida con anno di inizio 2021. Nei due anni precedenti, rilevanti per il valore iniziale, sono state emesse rispettivamente 1100 e 900 tonnellate di CO₂eq. Il valore iniziale è quindi pari a 1000 tonnellate di CO₂eq. Il potenziale economico derivante dalla CO-CO₂ del gestore B genera nei dieci anni un effetto cumulativo su tutte le misure pari a 155 tonnellate di CO₂eq fino al 2030. Nella convenzione sugli obiettivi l'effetto delle misure è ripartito sui tre pacchetti nel modo seguente: 20 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 1, 15 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 2 e 10 tonnellate di CO₂eq all'anno nel pacchetto di misure 3.

Con un effetto cumulativo delle misure pari a 155 tonnellate di CO₂eq, corrispondente a una riduzione media dell'1,6 per cento all'anno rispetto alle emissioni effettive del valore iniziale, il valore minimo dell'effetto delle misure pari al 2,25 per cento all'anno riferito al valore iniziale non è raggiunto. Per l'impegno di riduzione viene definito tramite decisione a partire dal 2025 un effetto lineare delle misure pari al 2,25 per cento all'anno secondo il valore minimo. L'effetto cumulativo delle misure è calcolato con il 2025 come anno di inizio.

Obiettivo basato sui provvedimenti definito tramite decisione per il periodo 2025–2030 per il gestore B (valore minimo non raggiunto)

	Pacchetto di misure 1				Pacchetto di misure 2			Pacchetto di misure 3		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effetto delle misure all'anno [t di CO ₂ eq]	20	20	20	20	15	15	15	10	10	10
CO-CO₂ Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure [t di CO ₂ eq]	20	40	60	80	95	110	125	135	145	155
Impegno di riduzione Valore obiettivo dell'effetto cumulativo delle misure definito mediante decisione [t di CO ₂ eq]	n/a	n/a	n/a	n/a	22,5	45,0	67,5	90,0	112,5	135,0

Il gestore B è tenuto a ridurre di 472,5 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2030 le proprie emissioni cumulative di gas serra.

Questo esempio vale anche se il gestore B in rappresentanza del raggruppamento B presenta una domanda per un impegno di riduzione con obiettivo basato sui provvedimenti. Il perimetro geografico della convenzione sugli obiettivi o della convenzione sugli obiettivi combinata (COC) deve in ogni caso corrispondere al perimetro dell'impegno di riduzione.

Diversamente dall'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, l'effetto delle misure attuate prima del 2025 può essere computato nel monitoraggio a partire dal 2025, sempre che le misure abbiano ancora effetto (v. cap. 6). La differenza è giustificata tra l'altro dal fatto che, nell'obiettivo basato sui provvedimenti, per adempimenti eccessivi nel periodo d'impegno dal 2013 al 2024 non era possibile richiedere attestati.

4 Esigenze particolari

4.1 Acquisto e cessione di calore o di freddo

Le emissioni di gas serra prodotte durante la generazione di calore o di freddo (p. es. teleriscaldamento) sono interamente imputabili al produttore per quanto concerne l'efficienza in termini di emissioni di gas serra e non sono pertanto rilevanti per l'acquirente. Il consumo di combustibile per la produzione di calore o di freddo e l'energia con ciò ceduta devono figurare nel rapporto di monitoraggio del produttore, mentre l'acquirente riporta il consumo di energia termica o energia di raffreddamento. Le misure di riduzione con effetto sulla produzione o sulle perdite di trasporto di calore o freddo sono computabili unicamente all'ubicazione del produttore (cfr. anche cap. 4.5.3 della Direttiva CO).

La tassa sul CO₂ viene riscossa presso il produttore del calore o del freddo. La restituzione al produttore avviene appena questi assume un impegno di riduzione.

Esempio 12: Acquisto di calore

Un gestore di impianti che ha finora utilizzato olio da riscaldamento e d'ora in poi si allaccia a una rete di teleriscaldamento non può computare questa sostituzione come misura, sia che il calore fornito provenga da fonti fossili sia che questo provenga da fonti rinnovabili.

Questo esempio vale anche se all'interno di un raggruppamento un gestore inizia a dotarsi di teleriscaldamento.

4.2 Progetti e programmi di compensazione

L'attuazione di progetti e programmi di compensazione in Svizzera e all'estero contribuisce a una riduzione delle emissioni. Per i progetti nazionali l'UFAM può emettere attestati negoziabili che devono essere preventivamente registrati, mentre la riduzione di emissioni conseguita deve essere provata con un rapporto annuale (monitoraggio). Sono attestate solamente le misure suppletive che vanno oltre le esigenze legali e la cui prestazione di riduzione non sia già fatta valere tramite altre richieste.

4.2.1 Relazione con l'impegno di riduzione

I gestori con un impegno di riduzione possono attuare progetti e programmi di compensazione, che devono essere indicati nel rapporto di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi come misure speciali. Valgono le prescrizioni di cui all'allegato 4 della Direttiva CO.

Le misure risultanti da un progetto di compensazione o da un progetto di programma di compensazione in relazione con un impegno di riduzione non vengono tuttavia computate come riduzione delle emissioni e pertanto non concorrono al rispetto dell'impegno di riduzione. Si ha una relazione con un impegno di riduzione quando un progetto di compensazione o un progetto di programma di compensazione è attuato all'interno del perimetro geografico dell'impegno di riduzione e contribuisce quindi alla riduzione delle emissioni di gas serra del gestore. La misura non può contribuire al rispetto dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti in misura degli attestati richiesti (nessun doppio conteggio dell'effetto). Nell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, il numero degli attestati emessi viene quindi sommato dall'UFAM, nel sistema di informazione e documentazione CORE, alle emissioni effettive di gas serra del gestore con impegno di riduzione; nell'obiettivo basato sui provvedimenti l'UFAM deduce, sempre nel sistema CORE, il numero degli attestati emessi dall'effetto complessivo delle misure (art. 72d lett. a dell'ordinanza sul CO₂).

Per le esigenze relative ai progetti e ai programmi di compensazione valgono le prescrizioni di cui alla comunicazione relativa alla compensazione delle emissioni di CO₂eq: [Compensazione delle emissioni di CO₂: progetti e programmi](#).

Non è data alcuna relazione con l'impegno di riduzione se:

- un progetto di compensazione o un progetto di programma di compensazione comprende esclusivamente emissioni di gas serra non facenti parte dell'impegno di riduzione (p. es. se il progetto rileva la riduzione di emissioni di gas esilarante e questo gas non rientra nella definizione dell'obiettivo);
- un progetto di compensazione o un progetto di programma di compensazione è attuato all'interno del perimetro geografico dell'impegno di riduzione senza in tal modo contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra (p. es. se la misura copre un ulteriore fabbisogno di calore di una nuova linea di produzione ed è garantita la separazione rispetto all'impegno di riduzione);
- il calore o il freddo di un progetto di compensazione o un progetto di programma di compensazione viene acquistato all'esterno del perimetro geografico dell'impegno di riduzione, dal momento che l'acquisto di calore o di freddo nell'impegno di riduzione non è considerato come effetto delle misure. È possibile escludere il doppio conteggio dell'effetto poiché la convenzione sugli obiettivi – e quindi anche l'impegno di riduzione – viene modificata in caso di superamento della soglia minima;
- un progetto di compensazione o un progetto di programma di compensazione presso un gestore con impegno di riduzione consiste nella cessione di calore proveniente dal calore residuo di processi tecnicamente non utilizzabile nel proprio perimetro geografico, considerato che il calore residuo dei processi tecnicamente non utilizzabile non rientra nell'impegno di riduzione.

L'esistenza di una relazione con un impegno di riduzione si basa su un'autodichiarazione del gestore. Se negli anni successivi viene accertato che le informazioni fornite non corrispondono ai fatti, l'UFAM somma retroattivamente, nel sistema di informazione e documentazione CORE, gli attestati emessi alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione.

4.2.2 Scadenze per il monitoraggio

I rapporti di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi per un impegno di riduzione devono essere presentati entro il 31 maggio dell'anno successivo tramite il tool COM (art. 72 cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). I rapporti di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi per un impegno di riduzione e i rapporti di verifica di progetti o programmi di compensazione le cui riduzioni delle emissioni sono in relazione con l'impegno di riduzione devono essere presentati annualmente entro il 31 agosto dell'anno successivo (art. 9 cpv. 7 dell'ordinanza sul CO₂).

I richiedenti di progetti o programmi di compensazione devono notificare quanto prima il numero di attestati assegnati agli impianti di un gestore con impegno di riduzione, il nome e il numero di impegno del gestore con impegno di riduzione come pure il numero del progetto di compensazione.

La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

4.2.3 Rilascio di attestati

L'UFAM rileva il numero notificato di attestati nel sistema di informazione e documentazione CORE, all'interno del dossier del progetto di compensazione. Acquisisce gli attestati come emissioni effettive nel dossier dell'impegno di riduzione del gestore o, nel caso dell'obiettivo basato sui provvedimenti, lo deduce dall'effetto complessivo delle misure e rilascia gli attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che non vi siano domande in sospeso. Gli attestati possono essere rilasciati al gestore con impegno di riduzione o a un terzo. Se il richiedente è un terzo, questi dovrà notificare immediatamente il numero di attestati anche al gestore con impegno di riduzione (art. 9 cpv. 7 dell'ordinanza sul CO₂).

L'UFAM non è tenuto a informare il gestore con impegno di riduzione se gli attestati sono rilasciati e sommati alle effettive emissioni di gas serra del gestore o, nel caso dell'obiettivo basato sui provvedimenti, se sono dedotti dall'effetto generale delle misure, neanche nel caso in cui il destinatario degli attestati e il gestore con impegno di riduzione non coincidano. Il rapporto tra il destinatario degli attestati e il gestore con impegno di riduzione è disciplinato in base al diritto privato. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle effettive emissioni di gas serra e sul rispetto dell'impegno di riduzione devono essere disciplinate in base al diritto privato.

Esempio 13: Rilascio di attestati a un terzo

Dal 2025, il gestore A è esentato dalla tassa sul CO₂ con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. All'interno del suo perimetro un terzo realizza un progetto di compensazione che comporta una riduzione delle emissioni del gestore A. Gli attestati per il progetto di compensazione vengono rilasciati al terzo. Per l'impegno di riduzione gli attestati vengono computati come emissioni effettive; in determinate situazioni ciò può comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi e una sanzione per il gestore A. La gestione di tali ripercussioni deve essere disciplinata in base al diritto privato.

Questo esempio vale anche se il gestore A fa parte di un raggruppamento con impegno di riduzione. La gestione di tali ripercussioni all'interno del raggruppamento deve essere disciplinata in base al diritto privato.

4.3 Aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOCl

I gestori con impegno di riduzione possono ricevere aiuti finanziari secondo l'articolo 6 della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl). Per le condizioni e le esigenze relative ai provvedimenti si applicano le prescrizioni dell'ordinanza sulla protezione del clima (OOCl) e la direttiva sugli incentivi secondo l'articolo 6 LOCl dell'UFE ([Incentivi alle tecnologie e processi innovativi](#)). Secondo l'OOCl, gli aiuti finanziari possono essere accordati a gestori di impianti con un impegno di riduzione soltanto se dimostrano in modo credibile e verificabile di rispettare il loro obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o il loro obiettivo basato sui provvedimenti anche senza tenere conto dell'effetto delle misure promosse (art. 11 cpv. 3 lett. b OOCli).

Le misure per le quali vengono accordati aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOCl non vengono computate come riduzione delle emissioni e pertanto non contribuiscono al rispetto dell'impegno di riduzione (art. 72d lett. b dell'ordinanza sul CO₂); ciò vale, a prescindere dalla quota di incentivazione per l'intero effetto delle misure e dalla durata di tale aiuto finanziario, per l'intero periodo dell'impegno di riduzione. Queste misure devono essere indicate nel rapporto di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi come misure speciali. Valgono le prescrizioni di cui all'allegato 4 della Direttiva CO.

Con l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, l'effetto delle misure speciali viene sommato alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione. Con l'obiettivo basato sui provvedimenti, le misure speciali non possono essere incluse nell'elenco di misure e il loro effetto non può concorrere al rispetto dell'obiettivo.

L'esistenza di un impegno di riduzione si basa su un'autodichiarazione del gestore al momento della presentazione della domanda di aiuto finanziario (art. 13 OOCli) o nel quadro della partecipazione a un bando di gara organizzato dall'UFE (art. 12 cpv. 3 OOCli). Se negli anni successivi viene accertato che le informazioni fornite non corrispondono ai fatti, nel caso dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra l'entità dell'effetto delle misure per le quali sono stati corrisposti degli aiuti finanziari viene sommata retroattivamente alle effettive emissioni di gas serra del gestore con impegno di riduzione. Nel caso dell'obiettivo basato sui provvedimenti, l'effetto delle misure per le quali sono stati corrisposti degli aiuti finanziari è dedotto dall'effetto generale delle misure.

L'attuazione della promozione secondo l'articolo 6 LOCl avviene tramite un [segretariato](#). Questi informa l'UFAM se un gestore con impegno di riduzione presenta domanda di aiuto finanziario o ha preso parte a un bando di gara.

L'UFAM non è tenuto a informare il gestore con impegno di riduzione se l'effetto di misure speciali è sommato alle effettive emissioni di gas serra del gestore o, nel caso dell'obiettivo basato sui provvedimenti, dedotto dall'effetto generale delle misure, neanche nel caso in cui il beneficiario di un aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOCl e il gestore con impegno di riduzione non coincidano. Il rapporto tra il beneficiario dell'aiuto finanziario secondo l'articolo 6 LOCl e un gestore con impegno di riduzione è di diritto privato. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle effettive emissioni di gas serra e sul rispetto dell'impegno di riduzione devono essere disciplinate in base al diritto privato.

Esempio 14: Aiuti finanziari a terzi

Dal 2025, il gestore A è esentato dalla tassa sul CO₂ con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra. All'interno del suo perimetro un terzo attua una misura e, a tal fine, riceve dalla Confederazione aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOCli. Per l'impegno di riduzione del gestore A l'effetto della misura incentivata viene computato come emissioni effettive e questo può in determinate situazioni comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi e una sanzione per il gestore A. La gestione di tali ripercussioni deve essere disciplinata in base al diritto privato.

Questo esempio vale anche se il gestore A fa parte di un raggruppamento con impegno di riduzione. La gestione di tali ripercussioni all'interno del raggruppamento deve essere disciplinata in base al diritto privato.

4.4 Promozione dell'utilizzo del solare termico per calore di processo

Secondo l'articolo 34a capoverso 1 lettera c della legge sul CO₂ i gestori con impegno di riduzione possono di principio ricevere incentivi per gli impianti che utilizzano l'energia solare termica per generare calore di processo. Per le condizioni e i requisiti relativi alle misure valgono le prescrizioni di cui all'articolo 113g e *seguenti* dell'ordinanza sul CO₂.

Le misure per le quali vengono accordati incentivi non sono computate come riduzione delle emissioni e pertanto non contribuiscono al rispetto dell'impegno di riduzione (art. 72d lett. b dell'ordinanza sul CO₂). Esse devono essere indicate nel rapporto di monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi come misure speciali. Valgono le prescrizioni di cui all'allegato 4 della Direttiva CO.

4.5 Stoccaggio e sequestro chimico del CO₂

Secondo l'articolo 66a capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ l'impegno di riduzione può comprendere anche misure per il CO₂ catturato e stoccato a livello permanente o legato chimicamente e quindi non emesso. Una richiesta in tal senso per il CO₂ stoccato a livello permanente dal punto di vista geologico in Svizzera o legato chimicamente può essere presentata se sono soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 19 dell'ordinanza sul CO₂. Per poter computare le misure per il CO₂ chimicamente legato in prodotti, si deve impedire che il CO₂ possa raggiungere l'atmosfera sia durante l'uso che nell'ambito dello smaltimento del prodotto. Il sequestro geologico è possibile anche in siti di stoccaggio approvati negli Stati contraenti del SEE. Analogamente ai regolamenti presenti nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, nel SEE è consentito anche il legame chimico permanente in prodotti.

4.6 Gestione dell'utilizzo di calore di processo ad alte temperature

Alcuni processi ad alte temperature non possono ancora essere decarbonizzati nel medio termine per mancanza di alternative tecniche oppure perché i costi sarebbero eccessivi. È stata pertanto introdotta una disciplina dei casi di rigore in riferimento al valore minimo da raggiungere annualmente per la riduzione delle emissioni di gas serra del 2,25 per cento. Per tale ragione, i gestori di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C possono inoltrare domanda perché venga definito un valore minimo ridotto (art. 66a cpv. 1^{bis} e 74 cpv. 3 dell'ordinanza sul CO₂).

4.6.1 Condizioni per un valore minimo ridotto

Per poter essere accolta, la domanda di riduzione del valore minimo secondo l'articolo 66a capoverso 1^{bis} o l'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ deve soddisfare le condizioni seguenti:

- la temperatura di processo necessaria è pari o superiore a 500 °C;
- le emissioni di gas serra causate dall'utilizzo di calore di processo ad alte temperature sono una percentuale sostanziale delle emissioni complessive nell'ubicazione. Si presume una percentuale sostanziale se le emissioni di gas serra nei due anni di esercizio ordinario precedenti la domanda

relativa a un impegno di riduzione corrispondono ad almeno il 50 per cento delle emissioni complessive nell'ubicazione. In caso contrario, si dovrà dimostrare perché il valore minimo del 2,25 per cento non possa essere rispettato con misure riguardanti le emissioni residue;

- nel piano di decarbonizzazione il gestore dimostra che non esistono alternative tecniche all'impiego di combustibili fossili classici per il processo ad alte temperature o, qualora fossero disponibili alternative, che i costi d'investimento e d'esercizio che ne derivano secondo quanto prescritto dalla convenzione sugli obiettivi e le durate d'ammortamento di cui all'articolo 66a capoverso 4 dell'ordinanza sul CO₂ non sono efficienti sotto il profilo economico;
- la domanda di riduzione del valore minimo è inoltrata entro la scadenza, in maniera completa e insieme al piano di decarbonizzazione (v. cap. 7.3).

4.6.2 Domanda di riduzione del valore minimo

Il piano di decarbonizzazione è una componente obbligatoria della domanda di riduzione del valore minimo; per tale ragione, valgono le medesime scadenze per entrambi. Il gestore di impianti con processi ad alte temperature può quindi presentare all'UFAM domanda di riduzione del valore minimo entro il 31 dicembre del terzo anno dell'impegno di riduzione. Se non viene presentata alcuna domanda entro tale termine, il diritto alla riduzione del valore minimo per l'utilizzo di calore di processo ad alte temperature si estingue. Con l'aggiornamento del piano di decarbonizzazione, che deve essere effettuato ogni tre anni, non è più possibile inoltrare alcuna domanda di riduzione del valore minimo (v. cap. 7.7).

Esempio 14a: Scadenza per la presentazione della domanda di riduzione del valore minimo a partire dal 2025

Per un impegno di riduzione a partire dal 2025, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2027 al più tardi, contestualmente alla prima presentazione del piano di decarbonizzazione. Se la riduzione del valore minimo viene approvata, l'adeguamento dell'impegno di riduzione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 nell'ambito dell'adeguamento dell'impegno di riduzione.

I gestori che assumono un impegno di riduzione per il 2027 o gli anni successivi possono presentare una domanda di riduzione del valore minimo insieme al piano di decarbonizzazione anche contestualmente alla domanda per un impegno di riduzione, oppure l'impegno di riduzione viene adeguato retroattivamente all'inizio dell'impegno di riduzione nell'ambito delle modifiche necessarie.

Esempio 14b: Scadenza per la presentazione della domanda di riduzione del valore minimo a partire dal 2027

Per un impegno di riduzione a partire dal 2027, la domanda di riduzione del valore minimo può essere presentata entro il 1° settembre 2026 insieme alla prima presentazione del piano di decarbonizzazione e anche contestualmente alla domanda per un impegno di riduzione. Se la riduzione del valore minimo viene approvata, il valore minimo ridotto viene definito dall'inizio tramite decisione.

In alternativa, la domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2029 al più tardi, contestualmente alla prima presentazione del piano di decarbonizzazione. Se la riduzione del valore minimo viene approvata, l'adeguamento dell'impegno di riduzione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2027 nell'ambito dell'adeguamento dell'impegno di riduzione.

La domanda di riduzione del valore minimo deve essere presentata tramite il sistema di informazione e documentazione CORE. Nel caso di un raggruppamento per un impegno di riduzione, nel quale vengono gestiti impianti con processi ad alte temperature in diverse ubicazioni, ogni ubicazione viene valutata separatamente. Di conseguenza, i dati necessari devono essere inseriti separatamente nella domanda per ciascuna di queste ubicazioni.

La **domanda** deve includere i seguenti dati:

- nome, indirizzo e numero di dossier del gestore degli impianti come pure, per i raggruppamenti, nome e indirizzo delle ubicazioni con processi ad alte temperature;
- prova che i processi sono svolti ad alte temperature (pari o superiori a 500 °C);

- per entrambi gli anni di esercizio ordinario precedenti la presentazione della domanda per un impegno di riduzione: entità delle emissioni di gas serra generate nell'ubicazione dall'utilizzo del calore di processo ad alte temperature in tonnellate di CO₂eq e relativa percentuale sulle emissioni complessive nell'ubicazione;
- se le emissioni di gas serra causate dall'utilizzo di calore di processo ad alte temperature sono meno del 50 per cento delle emissioni nell'ubicazione: prova che attesti perché il valore minimo del 2,25 per cento non può essere rispettato con misure riguardanti le emissioni residue;
- conferma della correttezza di tutti i dati forniti nella domanda e nel piano di decarbonizzazione.

Nel **piano di decarbonizzazione** vanno inoltre comunicati i seguenti dati:

- nel caso di raggruppamenti nei quali vengono gestiti impianti con processi ad alte temperature in diverse ubicazioni, le ubicazioni interessate devono essere contrassegnate;
- descrizione del processo con indicazione dei singoli livelli di temperatura pari o superiori a 500 °C;
- descrizione delle alternative a zero emissioni fossili che non sono tecnicamente possibili (p. es. elettrificazione o passaggio a combustibili rinnovabili);
- motivazione per cui le alternative a zero emissioni fossili tecnicamente possibili sono state considerate alternative insostenibili all'impiego di combustibili fossili classici;
- qualora eventuali alternative a zero emissioni fossili tecnicamente possibili siano state considerate insostenibili, si dovrà illustrare concretamente che tali misure, secondo quanto prescritto dalla convenzione sugli obiettivi, non sono efficienti sotto il profilo economico anche tenendo conto della restituzione della tassa sul CO₂ e dei costi in caso di inadempimento dell'impegno di riduzione;
- stima del mancato raggiungimento dell'obiettivo in presenza di un valore minimo del 2,25 per cento, tenendo conto di tutte le misure tecnicamente possibili e finanziariamente esigibili fino al 2030 e per gli anni 2031–2040 (v. cap. 8.2);
- indicazione del valore minimo ridotto che può essere raggiunto sull'intero impegno di riduzione e derivazione di tale dato (proposta di valore minimo ridotto).

L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, se necessarie per esaminare la domanda di riduzione del valore minimo o determinare il valore minimo ridotto.

4.6.3 Determinazione del valore minimo ridotto

L'UFAM esamina le domande pervenute. Per l'esame delle informazioni fornite nella domanda e nel piano di decarbonizzazione può incaricare un auditor esterno. Se tutti i presupposti sono rispettati, l'UFAM fissa il valore minimo ridotto per il gestore dell'impianto nel modo seguente:

- il valore obiettivo dell'impegno di riduzione non può essere più basso dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti risultante dalla convenzione sugli obiettivi. La riduzione del valore minimo viene accordata solamente per le emissioni di gas serra generate dall'utilizzo di calore di processo ad alte temperature. Ne consegue che il valore minimo può essere ridotto soltanto in proporzione alla percentuale di emissioni di gas serra generate dal calore di processo ad alte temperature, rispetto al totale delle emissioni dell'ubicazione. Se, per esempio, tali emissioni di gas serra sono pari al 50 per cento, la riduzione del valore minimo sarà pari al massimo alla metà del valore possibile, quindi all'1,125 per cento.

Se la proposta del gestore soddisfa questi requisiti, l'UFAM dispone mediante decisione la riduzione del valore minimo proposta dal gestore.

4.6.4 Determinazione del valore minimo ridotto per i raggruppamenti

Per un raggruppamento, la riduzione del valore minimo in un'ubicazione non vale per l'intero impegno di riduzione. Dopo un esame individuale caso per caso, l'UFAM definisce individualmente il valore minimo ridotto per ogni ubicazione con impianti con processi ad alte temperature presenti in un raggruppamento (v. cap. 4.6.3). Per tutte le altre ubicazioni continua a valere il valore minimo del 2,25 per cento.

Nell'impegno di riduzione viene definito mediante decisione un valore obiettivo omogeneo per il raggruppamento, calcolato a partire dal valore minimo ponderato per le emissioni di gas serra delle ubicazioni

senza processi ad alte temperature e dai valori minimi ridotti fissati dall'UFAM per le emissioni di gas serra delle ubicazioni con processi ad alte temperature.

4.6.5 Decisione del valore minimo ridotto

Per i gestori con impianti con processi ad alte temperature che dal 2025 hanno assunto un impegno di riduzione con un valore minimo del 2,25 per cento, qualora l'UFAM fissasse un valore minimo ridotto, l'impegno sarà adeguato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025. Ciò si applica, per analogia, ai gestori con un impegno di riduzione a partire dal 2026.

I gestori che assumono un impegno di riduzione per il 2027 o gli anni successivi possono presentare domanda di riduzione del valore minimo insieme al piano di decarbonizzazione contestualmente alla domanda per un impegno di riduzione, in modo che il valore minimo ridotto abbia già validità dall'inizio dell'impegno di riduzione. In caso contrario, l'adeguamento dell'impegno di riduzione avverrà nell'ambito delle modifiche necessarie e avrà effetto retroattivo all'inizio dell'impegno di riduzione (v. es. 14b).

4.6.6 Adeguamento del valore minimo ridotto

Se un gestore con un valore minimo ridotto mette fuori esercizio un processo ad alte temperature e per tale ragione adegua i valori obiettivo nella convenzione sugli obiettivi (art. 74 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul CO₂) o se la convenzione sugli obiettivi è sostituita da una nuova convenzione (lett. b), l'UFAM esamina i valori minimi definiti mediante decisione ed eventualmente li adegua.

5 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione e restituzione della tassa sul CO₂

5.1 Domanda di determinazione di un impegno di riduzione

5.1.1 Presentazione e responsabilità

Secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sul CO₂, i gestori di impianti che desiderano essere esentati dalla tassa sul CO₂ devono presentare all'UFAM una domanda di determinazione di un impegno di riduzione. Tale domanda può essere presentata esclusivamente tramite il sistema di informazione e documentazione CORE (www.core.admin.ch).

La domanda può essere inserita dal gestore di impianti o dal suo consulente energetico. In ogni caso, la presentazione definitiva all'UFAM deve essere effettuata direttamente dal gestore di impianti. Quest'ultimo conferma che i dati nella domanda sono completi e veritieri. Un raggruppamento deve designare un rappresentante, il quale presenta la domanda in nome del raggruppamento e conferma che i dati in essa riportati sono completi e veritieri (art. 68a cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂). Se per errore la domanda viene presentata da un terzo, per esempio un consulente energetico, anche in questo caso il gestore di impianti o il rappresentante del raggruppamento sono responsabili della completezza e della veridicità dei dati.

5.1.2 Informazioni necessarie nella domanda

Nel caso di un raggruppamento per un impegno di riduzione, la domanda deve contenere determinate informazioni per ogni ubicazione riportata sul modulo.

Ai sensi dell'articolo 69 dell'ordinanza sul CO₂ la domanda contiene le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo del gestore degli impianti. Se il gestore proviene dal Principato del Liechtenstein, tale provenienza dovrà essere indicata perché l'attuazione avverrà secondo il diritto del Liechtenstein (v. cap. 12.3);
- nel caso di raggruppamenti: nome e indirizzo di tutti i gestori che assumono un impegno di riduzione come raggruppamento (v. cap. 1.4);
- nome e informazioni di contatto delle persone competenti (destinatario delle notifiche contenenti le decisioni, interlocutore del gestore, consulente energetico);
- informazioni sull'attività economica o di diritto pubblico (v. cap. 1.2.1);
- informazioni sulle emissioni energetiche generate dall'utilizzo di combustibili fossili classici, dalla combustione di combustibili derivati da rifiuti urbani e altre emissioni rilevanti, come per esempio emissioni di processo geogeno generate nei due anni precedenti, da utilizzare come base per la scelta del modello (v. cap. 2.1);
- scelta del modello: obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra od obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 2 e 3);
- analisi del potenziale per le riduzioni secondo la direttiva relativa alla convenzione sugli obiettivi con la Confederazione (Direttiva CO, cap. 5 «Rappresentazione della situazione energetica (RSE)⁹»);
- numeri EGID e numeri IDI di tutte le ubicazioni e di tutti gli impianti compresi nell'impegno di riduzione;
- informazioni sulle casse di compensazione AVS e su tutti i numeri di conteggio AVS nonché una stima della suddivisione delle masse salariali tra le ubicazioni in caso di esclusione parziale dalla redistribuzione della tassa sul CO₂ (v. cap. 11);

⁹ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

- attuale convenzione sugli obiettivi (CO-CO₂) che risulti in vigore nel tool COM della Confederazione, compreso l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 2 e 3);
- informazioni indicanti se sussiste una produzione o un acquisto di teleriscaldamento oppure una produzione o un acquisto di teleraffreddamento (v. cap. 4.1);
- conferma attestante che non sono stati richiesti incentivi secondo il Programma Edifici (v. cap. 12.2);
- informazioni sulla potenza termica totale degli impianti presenti in un'ubicazione, affinché si possa chiarire l'obbligo di partecipazione al SSQE (v. cap. 5.1.3 e 12.1);
- piano di monitoraggio per le emissioni di gas serra che non sono emissioni energetiche derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili classici (p. es. emissioni generate dall'impiego di combustibili fossili derivati da rifiuti urbani o altre emissioni rilevanti come p. es. emissioni geogene; v. cap. 1.5 e 6.3);
- se presente, numero di riferimento di un impegno di riduzione degli anni precedenti.

5.1.3 Informazioni relative all'obbligo di partecipazione al SSQE

I gestori di impianti che, secondo l'articolo 40 dell'ordinanza sul CO₂, sono tenuti alla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) lo devono notificare all'UFAM. Nella domanda per un impegno di riduzione è richiesto di precisare se in una o più ubicazioni avviene la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica totale superiore a 20 MW.

L'obbligo di notifica sussiste anche se l'obbligo di partecipazione non è dovuto alla potenza termica totale superiore a 20 MW richiesta nella domanda ma a un'attività di cui ai numeri da 2 a 26 dell'allegato 6 dell'ordinanza sul CO₂.

Tale notifica è necessaria anche se il gestore, nonostante l'obbligo di partecipazione di fondo, intende rinunciare o ha già rinunciato a partecipare al SSQE (v. cap. 12.1).

5.1.4 Informazioni errate nella domanda o nella convenzione sugli obiettivi

Se le informazioni fornite nella domanda ovvero l'analisi del potenziale di riduzione o della convenzione sugli obiettivi secondo la direttiva relativa alle convenzioni sugli obiettivi non sono complete o non sono veritiere, e ciò è riconosciuto solo dopo il rilascio della decisione, l'impegno di riduzione viene modificato retroattivamente a partire dall'inizio dell'anno in cui le mutate circostanze hanno avuto effetto per la prima volta.

Se i requisiti relativi a un impegno di riduzione non sono soddisfatti, per esempio perché viene esercitata un'attività privata, l'impegno di riduzione viene abrogato retroattivamente dall'UFAM e viene chiesta la restituzione della tassa sul CO₂ che era stata rimborsata.

5.2 Scadenze relative alla domanda di determinazione di un impegno di riduzione

Il termine per la presentazione della domanda è il 1° settembre dell'anno antecedente l'inizio dell'impegno di riduzione (art. 69 cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). In deroga a questa disposizione, per un impegno di riduzione a partire dal 1° gennaio 2025 la domanda deve essere presentata entro il 1° settembre 2025 (art. 146aa dell'ordinanza sul CO₂).

Sulla base dell'articolo 69 capoverso 5 dell'ordinanza sul CO₂, l'UFAM concede una proroga adeguata del termine per l'analisi del potenziale di riduzione (rappresentazione della situazione energetica [RSE])¹⁰ e per la redazione della convenzione sugli obiettivi. La domanda stessa deve invece essere presentata per tempo e può essere ritirata fino al momento della concessione della proroga. Se entro la scadenza della proroga del termine nessuna convenzione sugli obiettivi valida viene impostata come convenzione in vigore nel tool COM della Confederazione, l'UFAM respinge la domanda e l'impegno di riduzione non è concluso per l'anno richiesto.

¹⁰ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

Se per la redazione della convenzione sugli obiettivi viene concessa una proroga dei termini, la stessa vale anche per la rappresentazione della situazione energetica (RSE) e per l'allestimento e la presentazione del piano di monitoraggio per le emissioni di gas serra che non sono costituite da emissioni energetiche derivanti dall'utilizzo di combustibili fossili classici (v. cap. 6.3).

5.3 Perimetri differenti tra l'impegno di riduzione e la convenzione sugli obiettivi

Secondo la legislazione in materia di energia, di norma viene redatta una convenzione sugli obiettivi per ogni impresa¹¹. Se per assumere un impegno di riduzione diverse imprese formano un raggruppamento, le rispettive convenzioni sugli obiettivi vengono combinate in un'unica convenzione sovraordinata che rappresenta tutte le ubicazioni oggetto dell'impegno di riduzione. Il perimetro geografico della convenzione sugli obiettivi o della convenzione sugli obiettivi combinata (COC) deve in ogni caso corrispondere al perimetro dell'impegno di riduzione. Dato questo presupposto, le convenzioni sugli obiettivi esistenti possono essere utilizzate per un impegno di riduzione a partire dal 2025. In caso di perimetro diverso deve essere redatta una nuova CO-CO₂.

Le convenzioni sugli obiettivi già esistenti relative a raggruppamenti per il periodo d'impegno dal 2013 al 2024 devono essere redatte di nuovo così che esista una convenzione sugli obiettivi per ogni impresa. Inoltre, in genere il numero massimo di 50 ubicazioni vale anche per i raggruppamenti che dispongono ancora di una CO-CO₂ (v. cap. 1.4).

A livello di stabilimenti d'impresa¹² (questo è il termine che viene utilizzato per la convenzione sugli obiettivi e che di norma corrisponde a un'ubicazione inclusa nell'impegno di riduzione) è possibile definire gli scopi per i quali viene utilizzata la convenzione sugli obiettivi. Se la convenzione sugli obiettivi copre diversi ambiti di utilizzo (CO₂, RSR, AGC), le ubicazioni senza ambito di utilizzo CO₂ vengono escluse dall'impegno di riduzione nonché dal calcolo dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell'obiettivo basato sui provvedimenti.

5.4 Domanda di restituzione della tassa sul CO₂

5.4.1 Restituzione della tassa sul CO₂

Un gestore di impianti esentato dalla tassa sul CO₂ può richiedere la restituzione della tassa sul CO₂ all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) (art. 96 dell'ordinanza sul CO₂). Una domanda di restituzione può contemplare un periodo di 1–12 mesi (art. 98 cpv. 1). Il termine per la presentazione della domanda di restituzione è sempre di 6 mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio nel quale i combustibili soggetti alla tassa sul CO₂ sono stati acquistati (art. 98 cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂). Per le domande presentate entro il 30 giugno 2026 si applicano i termini di presentazione secondo il regolamento vigente fino al 31 dicembre 2024¹³. Se la domanda non è inoltrata entro il tempo stabilito, il diritto alla restituzione si estingue (art. 98 cpv. 3 dell'ordinanza sul CO₂). La domanda di restituzione deve essere presentata all'UDSC entro i termini previsti, anche se l'impegno di riduzione non è ancora stato stabilito mediante decisione passata in giudicato.

La restituzione avviene esclusivamente per le tasse versate sui combustibili di origine fossile acquistati e utilizzati entro i limiti di sistema dell'impegno di riduzione. Per questo motivo gli acquisti, le vendite e le corrispondenti fatture devono essere chiaramente assegnati agli impianti entro i limiti di sistema e rilevati completamente nella contabilità merci.

¹¹ Esiste un'eccezione per le ubicazioni che partecipano al SSQE.

¹² Lo stabilimento d'impresa è la più piccola unità nelle convenzioni sugli obiettivi ed è definito sulla base del numero di Registro delle imprese e degli stabilimenti (n. RIS, localUnitId attivo).

¹³ La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno per le tasse sul CO₂ versate nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente (versione secondo il n. I dell'O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 [RU 2019 4335])

L'UDSC mette a disposizione un'applicazione digitale che consente al richiedente di chiedere la restituzione della tassa sul CO₂ attraverso la piattaforma per le imposte di consumo «Taxas»¹⁴.

5.4.2 Rinvio della restituzione

Se un gestore di impianti non soddisfa i suoi obblighi di collaborazione secondo l'ordinanza sul CO₂, l'UDSC può, d'intesa con l'UFAM, rinviare la restituzione della tassa sul CO₂ (art. 103 dell'ordinanza sul CO₂). Appena il gestore di impianti si conforma ai propri obblighi, l'importo ritenuto sarà versato.

5.4.3 Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere l'obiettivo, l'UFAM può chiedere all'UDSC che l'importo della restituzione della tassa sul CO₂ sia garantito per l'ammontare della sanzione prevista e non venga provvisoriamente corrisposto. La domanda di restituzione deve comunque essere presentata all'UDSC entro i termini (art. 77 dell'ordinanza sul CO₂).

¹⁴ <https://eportal.admin.ch/start>

6 Monitoraggio e contabilità merci

6.1 Rapporto di monitoraggio della convenzione sugli obiettivi

6.1.1 Rapporti di monitoraggio: aspetti generali

I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all'UFE tramite il tool COM, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta. L'UFE inoltra il rapporto di monitoraggio all'UFAM. Valgono le prescrizioni di cui al capitolo 8 «Monitoraggio» della Direttiva CO.

Ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinanza sul CO₂ il rapporto di monitoraggio contiene le informazioni seguenti:

- informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
- nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull'evoluzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra;
- informazioni sull'evoluzione degli indicatori di produzione;
- una contabilità dei combustibili;
- informazioni su eventuali scostamenti dall'impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
- informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 LENE che non possono essere computati all'adempimento dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 72d dell'ordinanza sul CO₂ (v. cap. 6.1.2); e
- una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell'anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.

6.1.2 Misure speciali

L'effetto di una serie di misure speciali non viene registrato nel monitoraggio come effetto attivo a favore del raggiungimento degli obiettivi. Valgono le prescrizioni di cui all'allegato 4 della Direttiva CO.

Nell'ambito dell'impegno di riduzione ciò riguarda in particolare le misure seguenti:

- progetti o programmi di compensazione (v. cap. 4.2);
- aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOCl (v. cap. 4.3);
- promozione dell'utilizzo di impianti solari termici per il calore di processo (v. cap. 4.4).

Nel caso di progetti o programmi di compensazione le misure non contribuiscono al rispetto dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti in misura degli attestati richiesti. Il numero degli attestati emessi viene sommato dall'UFAM, nel sistema di informazione e documentazione CORE, alle emissioni effettive di gas serra del gestore con impegno di riduzione (art. 72d lett. a dell'ordinanza sul CO₂).

Le misure per le quali vengono accordati aiuti finanziari secondo l'articolo 6 LOCl o la promozione dell'utilizzo di impianti solari termici per il calore di processo non concorrono al rispetto dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o dell'obiettivo basato sui provvedimenti (art. 72d lett. b dell'ordinanza sul CO₂).

6.2 Combustibili rinnovabili

6.2.1 Computo di combustibili rinnovabili utilizzati fisicamente

È considerato, per esempio, combustibile rinnovabile utilizzato fisicamente il biogas che in Svizzera viene immesso nella rete nazionale del gas o importato fisicamente (p. es. trasporto ferroviario) in Svizzera come merce.

A partire dal 1° gennaio 2025, con il nuovo sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti liquidi e gassosi (sistema GO) sarà disponibile uno strumento che servirà per l'esecuzione degli strumenti di politica climatica ed energetica. Il computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili sarà documentato e saranno esclusi i doppi conteggi.

Se un gestore acquista combustibili e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi e per le quote di biomassa desidera applicare un fattore di emissione pari a zero, secondo l'articolo 72 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ il rapporto di monitoraggio deve includere la prova che:

- le percentuali rinnovabili siano indicate sulle fatture; e
- nel sistema GO le corrispondenti garanzie di origine siano state assegnate al gestore con un impegno di riduzione.

6.2.2 Computo di gas rinnovabile immesso in rete all'estero

È considerato gas rinnovabile immesso in rete all'estero, per esempio, il biogas prodotto all'estero e immesso nella rete estera del gas. A causa delle condizioni della pressione presente nella rete europea il gas non arriva in Svizzera. Fisicamente viene importato gas naturale assoggettato alla tassa sul CO₂.

Secondo l'articolo 15 capoverso 3 e l'articolo 31 capoverso 5 della legge sul CO₂, i gestori di impianti con un impegno di riduzione possono farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione il consumo di gas naturale in gasdotti se:

- per la quantità di gas naturale consumata, è stato prodotto all'estero, acquistato e immesso nella rete europea gas naturale;
- non sono presenti doppi conteggi relativi al gas rinnovabile;
- il computo per la riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e
- il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb.

I gestori con impegno di riduzione devono dimostrare che il gas rinnovabile estero trasportato in condotta è indicato sulle fatture e che l'UFAM ha rilasciato in misura sufficiente attestati internazionali per il gas rinnovabile estero trasportato in condotta (art. 92f dell'ordinanza sul CO₂).

6.3 Piano di monitoraggio per emissioni di gas serra prodotte da combustibili derivati da rifiuti urbani o da processi

Secondo l'articolo 69 capoverso 4 dell'ordinanza sul CO₂ l'UFAM può chiedere che i gestori di impianti presentino un piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 dell'ordinanza sul CO₂. Il piano di monitoraggio deve essere presentato nell'ambito della domanda per l'impegno di riduzione. L'UFAM può prorogare adeguatamente il termine per tale piano (v. cap. 5.2).

Un piano di monitoraggio è necessario per i gestori di impianti che producono emissioni di gas serra prodotte dall'uso di combustibili derivati da rifiuti urbani o dovute ai processi. Il piano di monitoraggio deve riguardare solo le emissioni di gas serra incluse nell'impegno di riduzione e non causate dalla combustione di combustibili fossili classici. S'intendono per esempio emissioni generate dall'impiego di combustibili fossili derivati da rifiuti urbani o altre emissioni rilevanti, come per esempio emissioni geogene (v. cap. 1.5).

Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti dell'articolo 51 capoverso 3 e pertanto essere conforme all'allegato 16 dell'ordinanza sul CO₂. La misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni devono essere comprensibili e trasparenti. Si deve inoltre garantire che le emissioni siano rilevate nel modo il più possibile completo, coerente e accurato dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile. Il piano di monitoraggio deve altresì garantire che, per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra, siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati.

Nel piano di monitoraggio deve pertanto essere rappresentato:

- in base a quali procedure le emissioni di gas serra vengono misurate o calcolate;
- in base a quali procedure vengono misurati o calcolati gli indicatori di produzione che rappresentano adeguatamente le emissioni di gas serra non energetiche.

I formulari da utilizzare e la descrizione dettagliata dei requisiti per il piano di monitoraggio possono essere ricavati dal capitolo 6 dell'attuale comunicazione sul sistema di scambio di quote di emissione SSQE (www.bafu.admin.ch/it/aiuti-esecuzione-clima).

Il piano di monitoraggio deve essere tenuto aggiornato. Se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16 dell'ordinanza sul CO₂, deve essere adeguato e ripresentato all'UFAM. Il gestore degli impianti notifica le modifiche immediatamente all'UFAM (art. 51 cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂).

6.4 Rettifica in caso di dati errati

Un gestore di impianti ha l'obbligo di tenere il monitoraggio con cura. È responsabile dell'inserimento annuale dei dati e della loro correttezza. Eventuali errori riscontrati devono essere segnalati alla Confederazione, verificando se i valori corrispondenti devono essere corretti nel monitoraggio.

Al riguardo sono determinanti le prescrizioni di cui alla Direttiva CO, capitolo 11 «Aggiornamento e correzione delle convenzioni sugli obiettivi».

7 Piano di decarbonizzazione

7.1 Scopo del piano di decarbonizzazione

Tutti i gestori di impianti che hanno sottoscritto un impegno di riduzione devono presentare un piano di decarbonizzazione alla Confederazione (art. 31a della legge sul CO₂). Tale piano consente a un gestore di pianificare preventivamente la decarbonizzazione¹⁵ dei combustibili di origine fossile entro il 2040 (su base volontaria entro il 2050). Il piano di decarbonizzazione include tra l'altro un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra generate dall'utilizzo di combustibili di origine fossile che si orienta all'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui alla legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCl). Si auspica in tal modo la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra e la compensazione delle emissioni residue difficilmente evitabili¹⁶ tramite l'impiego di tecnologie a emissioni negative (NET)¹⁷. Per raggiungere questo obiettivo, diversamente dalla convenzione sugli obiettivi il piano di decarbonizzazione include anche misure non efficienti sotto il profilo economico e misure che vanno oltre la rappresentazione della situazione energetica (RSE)¹⁸ della convenzione sugli obiettivi (short list e long list). Le misure sono definite in un elenco di misure (v. cap. 7.4.3).

La scelta del metodo per l'allestimento del piano di decarbonizzazione è libera, per cui il gestore può servirsi di strumenti che utilizza già per la pianificazione della decarbonizzazione come pure di piani di decarbonizzazione già esistenti, per esempio cronoprogrammi di cui all'articolo 5 LOCl (v. cap. 7.5). Ciò a condizione che siano rispettati i requisiti minimi di cui all'articolo 72a dell'ordinanza sul CO₂ riportati al capitolo 7.4. Il piano di decarbonizzazione comprende inoltre un modulo online standardizzato (v. cap. 7.3).

I gestori di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C possono inoltrare domanda secondo l'articolo 66a capoverso 1^{bis} o l'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ perché venga definito un valore minimo ridotto per l'obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 4.6). La domanda deve essere presentata insieme alla prima versione del piano di decarbonizzazione (v. cap. 4.6).

7.2 Perimetro geografico del piano di decarbonizzazione

Il perimetro geografico del piano di decarbonizzazione può essere diverso dal perimetro dell'impegno di riduzione. Questo accade per esempio quando:

- l'impegno di riduzione comprende solo un'ubicazione e questa fa già parte di un piano di decarbonizzazione di un'impresa con diverse ubicazioni;
- l'impegno di riduzione comprende un raggruppamento di diverse imprese che utilizzano già piani di decarbonizzazione propri, sempre che il perimetro dell'impegno di riduzione sia coperto nella sua totalità.

Il piano di decarbonizzazione nel quadro dell'impegno di riduzione comprende un formulario online standardizzato che rappresenta obbligatoriamente il perimetro geografico dell'impegno di riduzione.

Nel caso di un raggruppamento (v. cap. 1.4), i gestori possono decidere se allestire e presentare un unico piano di decarbonizzazione in versione PDF per l'intero raggruppamento o piani differenti (p. es. un

¹⁵ Processi di trasformazione di un'economia finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas serra ([Glossario della linea guida relativa ai cronoprogrammi netto zero](#), disponibile solo in tedesco e francese).

¹⁶ Esistono emissioni che, a causa di difficoltà tecnologiche o infrastrutturali, sono designate come difficilmente evitabili. Tali emissioni sono sovente generate da processi o attività inevitabili per l'attività principale di un'impresa. Vi rientrano emissioni dirette difficilmente evitabili, che non possono essere ridotte tramite l'adozione di misure di riduzione convenzionali come la sostituzione di combustibili di origine fossile, per esempio emissioni di processo in cementifici o emissioni generate dalla combustione di rifiuti fossili. Maggiori informazioni al riguardo nei [commenti relativi all'ordinanza sulla protezione del clima \(OOCl\)](#).

¹⁷ Procedimenti biologici e tecnici volti a rimuovere il CO₂ dall'atmosfera e a fissarlo in modo durevole nelle foreste, nei suoli, nei prodotti del legno o in altri pozzi di carbonio (art. 2 lett. a LOCl).

¹⁸ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

piano per ogni ubicazione o per ogni gestore). Anche in questo caso il modulo online standardizzato rappresenta i dati del perimetro geografico del raggruppamento con impegno di riduzione (v. cap. 7.3).

Durante l'aggiornamento del piano di decarbonizzazione (v. cap. 9.2) si deve tenere conto di un'esclusione anticipata di una singola ubicazione dal raggruppamento (v. cap. 7.7).

7.3 Presentazione del piano di decarbonizzazione

I gestori di impianti devono presentare alla Confederazione un piano di decarbonizzazione la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell'impegno di riduzione (art. 72c cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). Se il piano di decarbonizzazione non viene presentato entro il termine previsto, l'impegno di riduzione cessa a partire dall'anno successivo (art. 73a cpv. 1 lett. e).

Esempio 15: Scadenza per la presentazione del piano di decarbonizzazione

Per un impegno di riduzione a partire dal 2025, la prima versione del piano di decarbonizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2027. Se questa scadenza non viene rispettata, l'impegno di riduzione cessa il 31 dicembre 2027.

La presentazione del piano di decarbonizzazione deve avvenire per il tramite del sistema d'informazione e documentazione CORE (art. 72c cpv. 3 dell'ordinanza sul CO₂). Il piano di decarbonizzazione ha forma libera e può essere caricato in CORE in formato PDF. In CORE deve inoltre essere compilato un modulo online standardizzato dei punti cardine rilevanti, che rappresenti il perimetro geografico dell'impegno di riduzione (v. cap. 1.3.1). I gestori hanno anche la possibilità di allestire il proprio piano di decarbonizzazione direttamente tramite il modulo online CORE. In tal caso, non è necessario che venga trasmessa anche una versione PDF.

- I gestori che presentano il piano di decarbonizzazione in formato PDF devono tenere presente i punti seguenti:
- il piano di decarbonizzazione o i piani di decarbonizzazione contenuti nella versione PDF devono rilevare tutte le ubicazioni dell'impegno di riduzione;
- nel caso dei raggruppamenti è possibile caricare in CORE diversi piani di decarbonizzazione in formato PDF. In questo caso tutte le ubicazioni dell'impegno di riduzione devono essere contenute in una delle versioni PDF dei piani di decarbonizzazione;
- le ubicazioni esterne al perimetro dell'impegno di riduzione possono essere rappresentate nella versione PDF del piano o dei piani di decarbonizzazione;
- è possibile accorpare l'analisi e la valutazione delle soluzioni relative a tutte le ubicazioni incluse nell'impegno di riduzione (v. cap. 7.4.2);
- di norma è consigliabile avere a disposizione per ogni ubicazione tutti i dati utilizzati nel piano di decarbonizzazione.

Nel modulo online standardizzato si devono indicare:

- il bilancio delle emissioni di tutte le ubicazioni incluse nell'impegno di riduzione, espresso come somma complessiva (v. cap. 7.4.1);
- l'elenco di misure, tenuto conto che tale elenco deve essere rappresentato singolarmente per tutte le ubicazioni incluse nell'impegno di riduzione (v. cap. 7.4.3);
- il percorso di riduzione di tutte le ubicazioni incluse nell'impegno di riduzione, espresso come somma complessiva (v. cap. 7.4.4).

I gestori che presentano il piano di decarbonizzazione soltanto attraverso il modulo online (senza versione in formato PDF) devono tenere presente i punti seguenti:

- inserire nel modulo online tutti gli elementi richiesti;
- non è necessario presentare una versione PDF.

Se le esigenze relative al piano di decarbonizzazione non sono rispettate o se il piano di decarbonizzazione è considerato di qualità non sufficiente, l'UFAM può richiedere che sia riveduto entro una scadenza adeguata.


7.4 Contenuto del piano di decarbonizzazione

7.4.1 Bilancio delle emissioni

La base del piano di decarbonizzazione è costituita dal bilancio delle emissioni di gas serra. Di principio i gestori possono scegliere un anno di base per il bilancio delle emissioni. Di regola l'anno di base del bilancio delle emissioni dovrebbe corrispondere all'anno di inizio della CO o al momento dell'ultimo bilancio delle emissioni di gas serra disponibile al gestore.

Le emissioni dirette (ambito 1, v. fig. seguente) generate da combustibili fossili classici devono essere incluse nel bilancio (art. 72a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul CO₂). Le ubicazioni che presentano altre emissioni rilevanti, come per esempio emissioni generate dall'impiego di combustibili fossili derivati da rifiuti urbani e da processi, sono incentivate a includerle nei propri piani, per esempio attraverso obiettivi di riduzione e misure integrative autonome. Su base volontaria i gestori possono includere anche altre emissioni dirette (ambito 1, p. es. carburanti) o indirette (ambito 2, p. es. consumo di energia elettrica o teleriscaldamento) nonché emissioni generate da processi a monte o a valle (ambito 3).

Categorie di emissioni secondo il Greenhouse Gas Protocol



Anlehnung an die Grafik vom GHG Protokoll. (Corporate Value Chain (Scope 3) Reporting and Accounting Standard)

Fonte: Richtlinie zu Netto-Null Fahrpläne. UFE. Versione del 1° gennaio 2025. In linea con il Greenhouse Gas Protocol. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Le emissioni generate da combustibili di origine fossile devono essere calcolate per ciascun vettore energetico, utilizzando in primo luogo i dati di consumo misurati. Per i combustibili classici si devono utilizzare gli stessi fattori di emissione usati nel tool COM. Per altre emissioni rilevanti considerate nel

piano, la conversione dei vettori energetici usati deve essere effettuata utilizzando i fattori di emissione dell'inventario svizzero dei gas serra ([Inventario svizzero dei gas serra](#)).

In caso di inclusione volontaria di altre emissioni dell'ambito 1, dell'ambito 2 e dell'ambito 3, utilizzare i fattori di emissione di cui alla [linea guida relativa ai cronoprogrammi netto zero](#) (cap. 5.4) secondo l'articolo 5 LOCl.

Il piano di decarbonizzazione deve contenere una descrizione di tutti gli impianti e i processi che consumano combustibili di origine fossile nonché la quantità dei combustibili consumati e le emissioni risultanti. Di regola la descrizione degli impianti e dei processi è già inclusa nella rappresentazione della situazione energetica (RSE)¹⁹ e può essere ripresa per il piano di decarbonizzazione; è inoltre possibile utilizzare i consumi di combustibili e le emissioni di gas serra indicati nel monitoraggio dell'impegno di riduzione.

7.4.2 Analisi e valutazione delle soluzioni

Il gestore è libero di scegliere il metodo in base al quale eseguire l'analisi e la valutazione delle soluzioni per la decarbonizzazione. Si possono quindi utilizzare strumenti che sono già stati impiegati per la pianificazione della decarbonizzazione, sempre che siano rispettate le esigenze espresse in questo capitolo.

Nell'analisi delle soluzioni per la decarbonizzazione, in base al bilancio delle emissioni e alla descrizione degli impianti e dei processi (v. cap. 7.4.1) si identificano i potenziali provvedimenti tecnici e non-tecnici che determinano una riduzione delle emissioni di gas serra. Le soluzioni devono mostrare come è possibile attuare una decarbonizzazione più estesa rispetto alla rappresentazione della situazione energetica (RSE)²⁰ della convenzione sugli obiettivi (short list e long list). Per le emissioni difficilmente evitabili secondo la [linea guida relativa ai cronoprogrammi netto zero](#) (cap. 5.3.4), l'analisi deve mostrare in che modo e in che misura è possibile compensare tali emissioni mediante l'impiego di tecnologie a emissioni negative (NET). L'analisi deve coprire tutte le attività all'interno del perimetro. Si tratta di un'analisi generale della situazione, che consentirà di identificare e valutare le diverse varianti di soluzione disponibili al gestore. La descrizione delle soluzioni deve essere sintetica e comprensibile, con una stima di massima dell'effetto e dei costi.

I gestori di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C, che inoltrano domanda perché venga definito un valore minimo ridotto secondo l'articolo 66a capoverso 1^{bis} o l'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂, indicano nel piano di decarbonizzazione anche il motivo per cui non sono disponibili alternative sostenibili all'impiego di combustibili fossili classici (v. cap. 4.6).

Se per un impianto sono disponibili più soluzioni, il piano di decarbonizzazione dovrà valutare le diverse varianti mettendole a confronto, per mostrare qual è quella nel complesso più indicata per gli impianti, tenendo conto dei vettori energetici disponibili nell'ubicazione o nelle ubicazioni, dell'infrastruttura necessaria e della redditività.

7.4.3 Elenco di misure

Il gestore è libero di scegliere il metodo in base al quale allestire l'elenco di misure. Si possono quindi utilizzare strumenti che sono già stati impiegati per la pianificazione della decarbonizzazione, sempre che siano rispettate le esigenze espresse in questo capitolo.

Sulla base dell'analisi di cui al capitolo 7.4.2 si allestisce un elenco di misure per la variante cui è assegnata la valutazione complessiva più elevata. L'elenco di misure include:

- misure per la riduzione delle emissioni di gas serra già fissate nella rappresentazione della situazione energetica (RSE) nel quadro della convenzione sugli obiettivi per una durata di dieci anni (short list e long list);
- ulteriori misure (non incluse nella CO-CO₂) con un effetto di riduzione almeno pari al 10 per cento delle emissioni di gas serra (rispetto alle emissioni dell'anno di base), affinché l'effetto cumulativo

¹⁹ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

²⁰ «Analisi della situazione effettiva e del potenziale» secondo la vecchia Direttiva CO.

delle misure consenta di rispettare al meglio il percorso di riduzione e il raggiungimento dell'obiettivo entro il 2040 (su base volontaria entro il 2050). Queste misure fanno parte dell'elenco di misure a prescindere dalla loro efficienza sotto il profilo economico al momento della stesura del piano;

- le misure di modesta entità (non incluse nella CO-CO₂) con un effetto di riduzione inferiore al 10 per cento delle emissioni di gas serra (rispetto alle emissioni dell'anno di base) possono essere accorpate come misura collettiva. Non è necessario descrivere il contenuto né effettuare una valutazione dei costi;
- possibili misure relative alla cattura del CO₂ utilizzando tecnologie di prelievo e stoccaggio del CO₂ dall'atmosfera e/o dal flusso dei fumi (CCS²¹, CCU²², CCUS²³);
- nel caso di emissioni difficilmente evitabili prevedere un percorso di sviluppo per l'utilizzo delle tecnologie a emissioni negative (NET). Le tecnologie a emissioni negative possono essere prodotte all'interno dell'impresa e/o ottenute sotto forma di attestati nazionali e internazionali secondo la legge sul CO₂.
- Nel caso di impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C, l'elenco di misure di cui al capitolo 4.6 deve essere integrato.

L'elenco di misure deve contenere i dati illustrati nella tabella seguente, eccezion fatta per la misura collettiva. Per le misure incluse nella rappresentazione della situazione energetica (RSE) è possibile riprendere le informazioni dalla convenzione sugli obiettivi (art. 72a cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂):

Descrizione	Funzionamento delle misure e relative ricadute sugli impianti e le ubicazioni interessati
Costi	Stima di massima dei costi relativi all'attuazione (costi di pianificazione, investimento e costi d'esercizio annui)
Effetto	Stima di massima degli effetti sul consumo di energia (in MWh all'anno) e sulle riduzioni delle emissioni (in t di CO ₂ eq all'anno) ²⁴
Tempistiche attuazione	Tempistiche per la prevista messa in esercizio e quindi momento a partire dal quale le misure iniziano ad avere effetto. Per le misure la cui attuazione o il cui effetto sono limitati nel tempo occorre indicare anche quando l'effetto cesserà.

Le misure (escluse le tecnologie a emissioni negative) devono essere attuate con un impegno di riduzione all'interno del perimetro geografico del gestore. Gli attestati di cui alla legge sul CO₂ o i certificati di emissione di CO₂ secondo gli standard volontari (Voluntary Carbon Market, VCM) risultanti da progetti di riduzione esterni all'impresa non possono essere integrati nell'elenco di misure o nel percorso di riduzione.

7.4.4 Percorso di riduzione

Il piano di decarbonizzazione deve definire un percorso di riduzione per ottenere la massima riduzione possibile delle emissioni dirette di gas serra generate da combustibili di origine fossile. Di regola l'inizio del percorso di riduzione coincide con l'anno di base (v. cap. 7.4.1). Tale percorso dura almeno fino al 2040. Su base volontaria il percorso di riduzione può tenere conto di altre emissioni e rappresentare obiettivi intermedi o definitivi per il periodo successivo al 2040 (p. es. il 2050).

²¹ Carbon Capture and Storage (cattura e stoccaggio del CO₂).

²² Carbon Capture and Utilisation (cattura e utilizzo del CO₂).

²³ Carbon Capture, Utilisation and Storage (cattura, utilizzo e stoccaggio del CO₂).

²⁴ In caso di utilizzo di tecnologie a emissioni negative (NET) indicare anche l'effetto in tonnellate di CO₂ all'anno.

Il percorso di riduzione deve orientarsi all'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 LOClI e ai valori indicativi per settore di cui all'articolo 4 LOClI. La riduzione annua delle emissioni che deve essere conseguita in percentuale è calcolata nel modo seguente:

$$\text{Jährliche Reduktion [\%]} = \frac{\text{Endziel [\%]} - 100\%}{\text{Endjahr} - \text{Basisjahr}}$$

- Obiettivo finale (%) = emissioni in percentuale rispetto alle emissioni dell'anno di base
- Obiettivo finale = punto finale del percorso di riduzione
- Anno di base = momento iniziale del percorso di riduzione

Esempio: per raggiungere il saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050 occorre fissare un obiettivo finale del 14 per cento rispetto alle emissioni del 2024 (corrispondente a un obiettivo finale del 10 % nel 2050 rispetto al 1990).

Nota: per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050, le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 3,3 per cento all'anno (valore indicativo) tra il 2024 e il 2050.

Gli obiettivi di cui alla LOClI e la riduzione annua da essi ricavata rappresentano valori indicativi. I gestori non sono tenuti a fissare obiettivi esattamente equivalenti. Se tuttavia l'UFAM constata che l'obiettivo presentato è di gran lunga inferiore agli obiettivi di cui alla LOClI, può richiedere che il piano di decarbonizzazione sia riveduto (v. cap. 7.7).

Il metodo di allestimento del percorso di riduzione è a libera scelta. Il gestore può definire un percorso lineare tra l'anno di inizio e l'anno d'arrivo (p. es. -3,3 % all'anno tra il 2025 e il 2040). Il gestore ha però anche la possibilità di definire un percorso non lineare, per esempio un percorso esponenziale che preveda un numero maggiore di riduzioni all'inizio del percorso.

Esempio 16: Obiettivo e definizione del percorso di riduzione


Il gestore A allestisce un piano di decarbonizzazione che tiene conto delle emissioni generate da combustibili di origine fossile fino al 2040. Il gestore A decide di porsi un obiettivo di riduzione del 53 per cento entro il 2040 rispetto al 2024. Il percorso di riduzione corrisponde quindi a un calo del 3,3 per cento all'anno.

Il gestore B allestisce un piano di decarbonizzazione che tiene conto delle emissioni generate da combustibili di origine fossile fino al 2050. Il gestore B decide di porsi un obiettivo di riduzione del 100 per cento entro il 2050 rispetto al 2026. I suoi percorsi di riduzione corrispondono quindi a un calo del 4,2 per cento all'anno.

Il gestore C allestisce un piano di decarbonizzazione che tiene conto delle emissioni generate da combustibili di origine fossile fino al 2050. Il gestore C decide di porsi un obiettivo di riduzione del 45 per cento entro il 2040 rispetto al 2027 e un obiettivo di riduzione del 100 per cento entro il 2050 rispetto al 2040. I suoi percorsi di riduzione corrispondono quindi a un calo del 3,5 per cento all'anno tra il 2027 e il 2040 e del 10 per cento all'anno tra il 2040 e il 2050.

Questi esempi valgono anche se il piano di decarbonizzazione è allestito per un raggruppamento. Il percorso di riduzione si applica in maniera omogenea a tutto il raggruppamento.

Esempio 17: Percorso di riduzione 2025–2050



* Effetto delle misure = Differenza tra emissioni ed effetto cumulativo delle misure.

La rappresentazione sopra illustrata mostra il percorso di riduzione necessario per raggiungere l'obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2050. L'anno di base è il 2024. Il piano di decarbonizzazione mira a una riduzione delle emissioni del 53 per cento entro il 2040 rispetto al 2024 e dell'86 per cento entro il 2050 rispetto al 2024. Queste riduzioni delle emissioni corrispondono all'obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all'articolo 3 LOCl. Il percorso di riduzione risultante dall'anno di base e necessario per raggiungere gli obiettivi è pari a un calo annuo del 3,3 per cento delle emissioni. Il percorso dell'effetto delle misure risulta dall'effetto cumulativo delle misure in programma tra il 2025 e il 2050.

7.5 Interazione con i cronogrammi secondo la LOCl

Nel quadro della LOCl le imprese e le associazioni settoriali sono incentivate ad allestire un cronoprogramma netto zero per illustrare in che modo intendono presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050 (art. 5 LOCl). Le imprese che desiderano richiedere aiuti finanziari per l'impiego di tecnologie e processi innovativi secondo l'articolo 6 LOCl sono tenute a presentare un cronoprogramma (art. 13 cpv. 5 OOCli). Le misure per le quali viene richiesto un incentivo devono essere incluse nell'elenco di misure del cronoprogramma. Ulteriori informazioni e requisiti relativi ai cronogrammi sono riportati nelle [linee guida relative ai cronogrammi netto zero](#).

I cronogrammi per imprese (art. 3 OOCli), detti anche cronogrammi individuali, sono più esaustivi dei piani di decarbonizzazione e di principio possono essere utilizzati come piani di decarbonizzazione, purché siano soddisfatte le esigenze del piano di decarbonizzazione.

Le principali differenze tra un cronoprogramma secondo l'articolo 5 LOCl e un piano di decarbonizzazione dell'impegno di riduzione risiedono nell'entità delle emissioni di cui tenere conto, nello svolgimento temporale, nel perimetro e nella forma del rapporto. Per il cronoprogramma secondo la LOCl si devono considerare tutte le emissioni dirette e indirette (ambito 1 e ambito 2), quindi anche carburanti, emissioni di processo, teleriscaldamento ed elettricità. Il cronoprogramma secondo l'articolo 5 LOCl contiene inoltre un piano di riduzione entro il 2050. Un cronoprogramma secondo l'articolo 5 LOCl comprende tutte le ubicazioni appartenenti a un'impresa, mentre il piano di decarbonizzazione si concentra sulle ubicazioni incluse nell'impegno di riduzione (v. cap. 7.2).

L'OOCl prevede anche la possibilità che siano elaborati cronoprogrammi per settori (art. 4 OOCli). Il contenuto di un tale cronoprogramma per settore si differenzia in alcuni punti importanti da un cronoprogramma individuale. I cronoprogrammi per settore sono piani generali, concepiti per l'intero settore, con misure standardizzate per il settore ed effetti delle misure relativi. Per contro, il piano di decarbonizzazione include le ubicazioni specifiche di un'impresa con misure specifiche per un'ubicazione ed effetti delle misure assoluti. A causa di queste differenze, un cronoprogramma per settore non può essere utilizzato direttamente come piano di decarbonizzazione. I gestori di impianti inclusi in un raggruppamento secondo l'articolo 68a dell'ordinanza sul CO₂ e appartenenti al medesimo settore possono però fare riferimento al cronoprogramma di cui all'articolo 4 OOCli per l'elaborazione del proprio piano di decarbonizzazione.

7.6 Verifica del piano di decarbonizzazione

Il piano di decarbonizzazione deve essere verificato da un consulente registrato presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 OOCli o che lavora presso un'organizzazione privata incaricata ai sensi dell'articolo 39 della legge sul CO₂ (art. 72b dell'ordinanza sul CO₂).

7.7 Aggiornamento del piano di decarbonizzazione

L'aggiornamento del piano di decarbonizzazione deve essere presentato ogni tre anni entro il 31 dicembre (art. 72c cpv. 2 dell'ordinanza sul CO₂).

Esempio 18: Scadenza per la presentazione del piano di decarbonizzazione aggiornato

Il piano di decarbonizzazione è stato presentato all'UFAM l'ultima volta il 15 agosto 2027. La versione aggiornata del piano di decarbonizzazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2030.

Gli esempi illustrati in questo capitolo valgono anche se il piano di decarbonizzazione è allestito per un raggruppamento.

Se le esigenze relative al piano di decarbonizzazione aggiornato non sono rispettate o se il piano è considerato di qualità non sufficiente, l'UFAM può richiedere che sia riveduto entro una scadenza adeguata.

8 Adempimento e mancato adempimento dell'impegno di riduzione

8.1 Periodi 2025–2030 e 2031–2040

L'impegno di riduzione e con esso l'esenzione dalla tassa sul CO₂ durano di principio sino alla fine del 2040. Il periodo d'impegno è suddiviso tra i periodi dal 2025 al 2030 e dal 2031 al 2040 (art. 31 cpv. 3 della legge sul CO₂). L'impegno di riduzione comprende valori obiettivo per i periodi 2025–2030 e 2031–2040. Gli obiettivi dell'impegno di riduzione non devono essere adempiuti su base annua, bensì cumulati per la durata dei periodi, ossia nel 2030 e nel 2040. L'UFAM applica le sanzioni di cui all'articolo 32 della legge sul CO₂ (v. cap. 8.5) se un gestore di impianti non rispetta nel 2030 i valori obiettivo per il periodo 2025–2030 o nel 2040 i valori obiettivo per il periodo 2031–2040. Se un gestore adempie nel 2030 i valori obiettivo per gli anni 2025–2030, ma nel 2040 non li rispetta per gli anni 2025–2040, il calcolo della sanzione si riferisce all'intero periodo dal 2025 al 2040.

Esempio 19: Verifica dell'adempimento dell'impegno di riduzione

Il gestore A non adempie il proprio impegno di riduzione nel 2030 per il periodo 2025–2030 e viene sanzionato. Nel 2032 attua una misura di grande entità, grazie alla quale può adempiere il proprio impegno di riduzione nel 2040 per il periodo 2031–2040. Ciò non ha alcun effetto retroattivo sulla sanzione già applicata per il periodo 2025–2030.

Nel 2026 il gestore B attua una misura, grazie alla quale può adempiere il proprio impegno di riduzione nel 2030 per il periodo 2025–2030. Venendo meno l'attuazione di ulteriori misure, non adempie il proprio impegno di riduzione nel 2040 per il periodo 2031–2040. Ai fini dell'ammontare della sanzione è rilevante lo scostamento dell'effetto delle misure sull'intero periodo d'impegno 2025–2040. La misura attuata nel 2026 contribuisce quindi a ridurre il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

I gestori di impianti hanno la possibilità di terminare anticipatamente l'impegno di riduzione al 31 dicembre 2030 (art. 31b cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂ e art. 74c cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). Nel caso di un raggruppamento, la cessazione anticipata dell'impegno di riduzione è possibile soltanto per tutte le ubicazioni. In caso di cessazione anticipata dell'impegno di riduzione, la convenzione sugli obiettivi resta applicabile.

Un gestore di impianti che desidera terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione al 31 dicembre 2030 deve notificarlo all'UFAM entro il 31 maggio 2031. La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

8.2 Calcolo del raggiungimento degli obiettivi

L'impegno di riduzione comprende valori obiettivo per i periodi 2025–2030 e 2031–2040 (v. cap. 8.1). Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell'obiettivo basato sui provvedimenti, al termine del rispettivo periodo sulla base del mancato effetto cumulativo delle misure che sarebbe stato necessario per raggiungere l'obiettivo annuo intermedio.

8.2.1 Calcolo del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra vengono decisi valori obiettivo annui per l'incremento dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra (v. cap. 8.1). Per valutare il raggiungimento degli obiettivi si calcola per ogni anno l'effetto delle misure teorico necessario per raggiungere i valori obiettivo annui intermedi definiti mediante decisione in relazione all'efficienza in termini di emissioni di gas serra e la si confronta con l'effetto delle misure reale.

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi si calcola nel 2030 e nel 2040 il mancato o ulteriore effetto delle misure cumulado annualmente nei periodi. Se viene applicata una sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂, il mancato effetto delle misure è cumulado nuovamente a partire da zero.

La formula seguente descrive il calcolo dell'effetto delle misure teorico (EM teorico) per un anno:

$$EM\ teorico(t) = \left\{ \begin{array}{l} \text{emissioni effettive de CO2 (t)} + EM\ effettive(t) \\ * \{100\% - \text{efficienza teorica in termini di emissioni di gas a effetto serra \% (t)} \} \end{array} \right\}$$

Esempio 20: Impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra dal 2025

Il gestore A ha una convenzione sugli obiettivi in vigore a partire dal 2025. Il valore iniziale è pari a 1000 tonnellate di CO₂eq. L'effetto delle misure determinato dopo dieci anni è pari a 250 tonnellate di CO₂eq. Nella decisione sono stati definiti i valori obiettivo per i dieci anni del periodo di validità della CO-CO₂ a partire dal 2025 e fino al 2034 incluso, con un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra dell'85 per cento nel 2030 per il periodo 2025–2030 e del 75 per cento nel 2034. Dal 2035 i valori obiettivo della nuova convenzione sugli obiettivi o il valore minimo sono definiti mediante decisione.

Nell'esempio seguente il gestore A attua ogni anno il 50 per cento del proprio effetto delle misure teorico.

Anno	Emissioni di gas serra REALI [t di CO ₂ eq]	Effetto delle misure REALE [t di CO ₂ eq]	Efficienza TEORICA relativa alle emissioni di gas serra [%]	Effetto delle misure TEORICO calcolato [t di CO ₂ eq]	Differenza tra effetto delle misure REALE e TEORICO [t di CO ₂ eq]	Differenza cumulativa tra effetto delle misure REALE e TEORICO [t di CO ₂ eq]
2025	987,50	12,50	97,50	25,00	-12,50	-12,50
2026	975,00	25,00	95,00	50,00	-25,00	-37,50
2027	962,50	37,50	92,50	75,00	-37,50	-75,00
2028	950,00	50,00	90,00	100,00	-50,00	-125,00
2029	937,50	62,50	87,50	125,00	-62,50	-187,50
2030	925,00	75,00	85,00	150,00	-75,00	-262,50
2031	912,50	87,50	82,50	175,00	-87,50	-87,50
2032	900,00	100,00	80,00	200,00	-100,00	-187,50
2033	887,50	112,50	77,50	225,00	-112,50	-300,00
2034	875,00	125,00	75,00	250,00	-125,00	-425,00

Per raggiungere l'efficienza annua in termini di emissioni di gas serra, nel 2030 manca al gestore A un effetto cumulativo delle misure arrotondato a 263 tonnellate CO₂eq (262,50 t di CO₂eq) per il periodo 2025–2030. Il gestore non adempie pertanto il suo obiettivo per il periodo 2025–2030. Il gestore A ha la possibilità di farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione attestati in misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra REALI cumulate nel periodo 2025–2030. Con 5737,50 tonnellate CO₂eq di emissioni cumulative, il gestore A ha pertanto diritto a un massimo di 143 attestati (art. 72e dell'ordinanza sul CO₂; v. cap. 8.3). Per la restante differenza di 120 tonnellate CO₂eq viene sanzionato ai sensi dell'articolo 32 della legge sul CO₂ (v. cap. 8.5). Il numero di attestati computabili e la differenza sanzionata vengono sempre arrotondati al numero intero.

In questo caso, per gli anni successivi a partire dal 2031 il mancato effetto delle misure dal 2031 fino al 2040 è cumulado nuovamente a partire da zero.

8.2.2 Calcolo del raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'obiettivo basato sui provvedimenti

Ai fini dell'obiettivo basato sui provvedimenti vengono decisi valori obiettivo annui per l'incremento dell'effetto delle misure (v. cap. 3.2). Per valutare il raggiungimento degli obiettivi si confronta per ogni anno l'effetto delle misure teorico cumulativo con l'effetto reale delle misure. I calcoli sono effettuati in base alle linee guida dell'UFE.

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi si calcola nel 2030 e nel 2040 il mancato o ulteriore effetto delle misure annuo cumulato nei periodi. Se viene applicata una sanzione secondo l'articolo 32 della legge sul CO₂, il mancato effetto delle misure ricomincia da zero.

Esempio 21: Impegno di riduzione delle emissioni di gas serra con obiettivo basato sui provvedimenti dal 2025

Il gestore A ha una convenzione sugli obiettivi in vigore a partire dal 2025. Nell'esempio riportato al capitolo 3.2.2 è illustrato il calcolo dell'effetto delle misure teorico. Nella decisione sono stati fissati i valori obiettivo per i dieci anni del periodo di validità della CO-CO₂ a partire dal 2025 e fino al 2034 incluso, secondo la tabella seguente, con un obiettivo basato sui provvedimenti pari a 108 tonnellate di CO₂eq nel 2030 per il periodo 2025–2030 e 146 tonnellate di CO₂eq nel 2034. Dal 2035 vengono decisi i valori obiettivo della nuova convenzione sugli obiettivi.

Anno	Emissioni di gas serra REALI [t di CO ₂ eq]	Effetto delle misure REALE [t di CO ₂ eq]	Effetto delle misure TEORICO definito mediante decisione [t di CO ₂ eq]	Differenza tra effetto delle misure REALE e TEORICO [t di CO ₂ eq]	Differenza cumulativa tra effetto delle misure REALE e TEORICO [t di CO ₂ eq]
2025	387,50	5,00	20,00	-15,00	-15,00
2026	375,00	20,00	40,00	-20,00	-35,00
2027	362,50	45,00	60,00	-15,00	-50,00
2028	350,00	75,00	80,00	-5,00	-55,00
2029	337,50	79,00	94,00	-15,00	-70,00
2030	325,00	87,00	108,00	-21,00	-91,00
2031	312,50	97,00	122,00	-25,00	-25,00
2032	300,00	127,00	130,00	-3,00	-28,00
2033	387,50	127,00	138,00	-11,00	-39,00
2034	375,00	127,00	146,00	-19,00	-58,00

Il gestore A è tenuto a ridurre le proprie emissioni di gas serra di 402 tonnellate di CO₂eq in totale entro l'anno 2030.

Per raggiungere l'obiettivo annuo basato sui provvedimenti, per il periodo 2025–2030 manca al gestore A un effetto cumulativo delle misure pari a 91 tonnellate di CO₂eq. Non adempie pertanto il suo obiettivo per il periodo 2025–2030. Il gestore A ha la possibilità di farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione attestati (nazionali o internazionali) in misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra REALI cumulate nel periodo 2025–2030. Con 2137,50 tonnellate di CO₂eq di emissioni cumulative, il gestore A ha pertanto diritto a un massimo di 53 attestati (art. 72e dell'ordinanza sul CO₂; v. cap. 8.3). Per la restante differenza di 38 tonnellate di CO₂eq viene sanzionato ai sensi dell'articolo 32 della legge sul CO₂ (v. cap. 8.5). Il numero di attestati computabili e la differenza sanzionata vengono sempre arrotondati al numero intero.

In questo caso, per gli anni successivi a partire dal 2031 il mancato effetto delle misure dal 2031 fino al 2040 ricomincia da zero.

8.3 Computo di attestati all'adempimento dell'impegno di riduzione

Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell'impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi

computare attestati nazionali e internazionali all'adempimento dell'impegno di riduzione nella misura massima del 2,5 per cento delle emissioni effettive di gas serra degli anni 2025–2030 (art. 72e dell'ordinanza sul CO₂). Questo vale anche nel caso di un raggruppamento con impegno di riduzione. Per il periodo 2031–2040 l'ordinanza sul CO₂ non prevede alcun computo degli attestati nazionali e internazionali.

Excursus sugli attestati

Attestati nazionali: per le prestazioni di riduzione fornite in Svizzera, l'UFAM emette degli attestati che non sono riconosciuti a livello internazionale e quindi non possono essere negoziati fuori dalla Svizzera. Gli attestati nazionali vengono rilasciati e negoziati nel Registro dello scambio di quote di emissioni (unità: CHA). Ulteriori informazioni si trovano al seguente link: [Progetti di compensazione in Svizzera](#).

Attestati internazionali: l'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015²⁵, che disciplina la politica climatica internazionale dal 2021, prevede all'articolo 6 che le riduzioni di emissioni possono essere scambiate tra gli Stati e computate agli obiettivi di riduzione. Una tale cooperazione tra Stati deve garantire l'integrità ambientale e la trasparenza, scongiurare doppie contabilizzazioni e contribuire allo sviluppo sostenibile. Ulteriori informazioni si trovano al seguente link: [Progetti di compensazione all'estero](#).

8.4 Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra

8.4.1 Cambio del vettore energetico a seguito di prelievo dalla riserva invernale

Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra a seguito del cambio del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell'adempimento dell'impegno di riduzione (art. 72f cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul CO₂).

La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nell'ambito del monitoraggio della convenzione sugli obiettivi. L'UFAM stabilisce la forma. Il rapporto di monitoraggio, per poter valere come domanda, deve contenere in particolare i dati seguenti (art. 72f cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sul CO₂):

- tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell'anno precedente e di quello nuovo impiegato;
- quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell'anno precedente in seguito al cambio del vettore energetico; e
- periodo durante il quale, nell'anno precedente, è stato impiegato il vettore energetico sostituito/nuovo.

8.4.2 Produzione di energia elettrica a seguito di prelievo dalla riserva invernale

Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra a causa della produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (OREI), le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su domanda, nella valutazione dell'adempimento dell'impegno di riduzione (art. 72f cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sul CO₂).

La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo nell'ambito del monitoraggio della convenzione sugli

²⁵ [RS 0.814.012](#)

obiettivi. L'UFAM stabilisce la forma. Il rapporto di monitoraggio, per poter valere come domanda, deve contenere in particolare i dati seguenti (art. 72f cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sul CO₂):

- tipo e quantità del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
- quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell'anno precedente a causa della produzione di energia elettrica; e
- periodo durante il quale, nell'anno precedente, è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.

8.5 Sanzione

I gestori con impegno di riduzione che non rispettano il proprio obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o il proprio obiettivo basato sui provvedimenti versano alla Confederazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge sul CO₂, per ogni tonnellata di CO₂eq generata in eccesso, un importo di 125 franchi e restituiscono un attestato nazionale o internazionale. Le tonnellate di CO₂eq emesse in eccesso sono calcolate, ai fini dell'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell'obiettivo basato sui provvedimenti, sulla base del mancato effetto cumulativo delle misure (v. cap. 8.2).

8.6 Garanzia della sanzione

Se un gestore con impegno di riduzione rischia di non raggiungere l'obiettivo, per esempio perché non sono state attuate misure, l'UFAM può chiedere all'UDSC la garanzia della sanzione prevista.

9 Adeguamento dell'impegno di riduzione

9.1 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

I gestori con un impegno di riduzione sono tenuti a comunicare immediatamente all'UFAM qualsiasi modifica che possa incidere sull'impegno di riduzione o che riguardi le informazioni di contatto (art. 73 dell'ordinanza sul CO₂).

La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

9.2 Esclusione di un gestore dall'impegno di riduzione di un raggruppamento

L'impegno di riduzione del raggruppamento dura di norma sino alla fine del 2040. Un'esclusione anticipata di una singola ubicazione dal raggruppamento è possibile solo in uno dei casi seguenti (art. 73a dell'ordinanza sul CO₂):

- l'impianto è stato venduto e il nuovo gestore non intende proseguire l'impegno di riduzione;
- un gestore di impianti deve partecipare nuovamente al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni;
- un gestore nell'ubicazione non utilizza più combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell'esercizio ordinario; oppure
- non soddisfa più le condizioni per un impegno di riduzione, per esempio perché il gestore modifica l'attività nell'ubicazione.

Se un'ubicazione viene esclusa dall'impegno di riduzione di un raggruppamento, l'impegno di riduzione prosegue per le altre ubicazioni (v. cap. 10.2.2).

9.3 Adeguamento dell'impegno di riduzione

La verifica e l'eventuale adeguamento dell'impegno di riduzione avvengono a cura dell'UFAM. In particolare nei casi seguenti è in genere opportuno procedere a un adeguamento (art. 74 dell'ordinanza sul CO₂):

- i valori obiettivo definiti nella convenzione sugli obiettivi vengono modificati con implicazioni sull'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o sull'obiettivo basato sui provvedimenti;
- una convenzione sugli obiettivi è sostituita da una nuova convenzione dopo il periodo di validità di dieci anni;
- in seguito a un acquisto o a una nuova costruzione, un'ubicazione fa ora parte di un'impresa e viene inclusa nella convenzione sugli obiettivi esistente con finalità CO₂;
- un'ubicazione di cui all'articolo 73a dell'ordinanza sul CO₂ è esclusa dall'impegno di riduzione o l'impegno di riduzione termina anticipatamente ai sensi dell'articolo 74c dell'ordinanza sul CO₂;
- è stata notificata una modifica di cui all'articolo 73 dell'ordinanza sul CO₂ rilevante per l'impegno di riduzione; oppure
- negli impianti con processi ad alte temperature nel campo di temperature pari o superiori a 500 °C sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 66a capoverso 1^{bis} o all'articolo 74 capoverso 3 dell'ordinanza sul CO₂ e il valore minimo viene ridotto (v. cap. 4.6).

9.4 Cambio di modello nell'impegno di riduzione

I gestori di impianti che con un impegno di riduzione si fanno esonerare dalla tassa sul CO₂, all'inizio dell'impegno scelgono il modello optando per un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (v. cap. 2.1) o un obiettivo basato sui provvedimenti (v. cap. 3.1).

Durante il periodo d'impegno in corso sino alla fine del 2040 non è possibile passare dall'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra all'obiettivo basato sui provvedimenti o viceversa, nemmeno nel caso in cui le emissioni superino il valore soglia di 200 tonnellate di CO₂.

È possibile passare dall'obiettivo basato sui provvedimenti all'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra soltanto se il gestore utilizza la propria convenzione sugli obiettivi anche per il rimborso del supplemento rete (CO RSR). In tutti gli altri casi non è possibile cambiare mentre è in corso il periodo d'impegno, nemmeno se le emissioni salgono oltre il valore soglia di 1500 tonnellate di CO₂.

10 Fine anticipata dell'impegno di riduzione

10.1 Fine anticipata al 31 dicembre 2030

L'impegno di riduzione e con esso l'esenzione dalla tassa sul CO₂ durano di principio sino alla fine del 2040. I gestori di impianti hanno la possibilità di terminare anticipatamente l'impegno di riduzione al 31 dicembre 2030 (art. 31b cpv. 1 lett. a della legge sul CO₂ e art. 74c cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). La fine anticipata dell'impegno di riduzione di un raggruppamento è possibile soltanto per tutte le ubicazioni insieme.

In caso di fine anticipata dell'impegno di riduzione, la convenzione sugli obiettivi resta in vigore.

Un gestore di impianti che desidera terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione al 31 dicembre 2030 deve notificarlo all'UFAM entro il 31 maggio 2031. La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

10.2 Fine anticipata *pro rata*

10.2.1 Fine anticipata dell'impegno di riduzione

L'impegno di riduzione e con esso l'esenzione dalla tassa sul CO₂ durano di principio sino alla fine del 2040. Alle seguenti condizioni è tuttavia ammissibile la fine anticipata *pro rata* dell'impegno di riduzione:

- l'ubicazione è stata venduta e il nuovo gestore non intende proseguire l'impegno di riduzione: il gestore lo deve notificare immediatamente all'UFAM;
- un gestore di impianti deve partecipare nuovamente al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni (art. 74c cpv. 2 lett. a): il gestore lo deve notificare all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- un gestore nell'ubicazione non utilizza più combustibili fossili classici a scopo energetico per le attività nell'esercizio ordinario (art. 74c cpv. 2 lett. b): il gestore notifica all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo qualora debba essere effettuata una cessazione anticipata pro-rata;
- le condizioni per un impegno di riduzione di cui all'articolo 66 dell'ordinanza sul CO₂ non sono più soddisfatte, per esempio perché il gestore modifica l'attività nell'ubicazione: il gestore lo deve notificare immediatamente all'UFAM;

La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch.

Se la convenzione sugli obiettivi non viene rinnovata allo scadere del periodo di validità di dieci anni e quindi non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi, o nell'arco di tre anni dall'inizio dell'impegno di riduzione non è stato presentato alcun piano di decarbonizzazione, anche l'impegno di riduzione viene terminato anticipatamente (art. 31b cpv. 2 della legge sul CO₂).

10.2.2 Uscita di un gestore da un raggruppamento

Se in un raggruppamento di emissioni una singola ubicazione viene esclusa dall'impegno di riduzione (v. cap. 9.2), l'impegno di riduzione prosegue per le altre ubicazioni.

Il raggruppamento indica un rappresentante che funge da interlocutore per l'UFAM, il quale non è in nessun modo tenuto a informare gli altri gestori del raggruppamento riguardo all'esclusione di un gestore dall'impegno di riduzione. Il rapporto tra questo gestore e i gestori che rimangono nell'impegno di riduzione è di diritto privato. Di conseguenza, anche le relative implicazioni sul calcolo delle effettive emissioni di gas serra e sul rispetto dell'impegno di riduzione devono essere disciplinate tra i gestori in base al diritto privato.

Esempio 22: Esclusione dell'ubicazione A da un raggruppamento

Nell'ubicazione A, inclusa in un raggruppamento, i combustibili di origine fossile vengono ora sostituiti da vettori energetici rinnovabili e non saranno più utilizzati. Per questa ubicazione A, il gestore A può essere escluso su richiesta dall'impegno di riduzione del raggruppamento. Di conseguenza, a partire dal momento dell'esclusione, l'effetto delle misure dell'ubicazione A non viene più associato all'impegno di riduzione.

La decisione modificata viene notificata alla rappresentanza del raggruppamento; non è prevista un'informazione ai gestori che restano nell'impegno di riduzione. Se l'esclusione di un'ubicazione comporta il mancato rispetto dell'impegno di riduzione delle altre ubicazioni che restano nel raggruppamento, sarà applicata una sanzione. La gestione di tali ripercussioni deve essere disciplinata in base al diritto privato.

11 Esclusione dalla redistribuzione

11.1 Esclusione dalla redistribuzione all'economia

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione, i cui proventi sono redistribuiti per due terzi alla popolazione e all'economia. I proventi della tassa sul CO₂ pagata dalle imprese sono redistribuiti alle stesse attraverso la cassa di compensazione AVS. La distribuzione avviene in funzione della massa salariale per la quale i datori di lavoro hanno versato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'articolo 3 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Secondo l'articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO₂, i gestori con impegno di riduzione sono esclusi dalla redistribuzione. L'esclusione dalla redistribuzione avviene tramite il numero di conteggio AVS del gestore. Alla presentazione della domanda per un impegno di riduzione si devono indicare anche i nomi delle casse di compensazione AVS, i numeri AVS e, per una migliore identificazione, i numeri IDI. Occorre inoltre precisare se è richiesta un'esclusione parziale (v. cap. 11.2). L'UFAM trasmette queste informazioni alle casse di compensazione interessate, affinché possano escludere i gestori degli impianti dalla redistribuzione della tassa sul CO₂.

L'impegno di riduzione comprende tutti gli impianti in un'ubicazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà. In presenza di rapporti di locazione, è escluso dalla redistribuzione solo il gestore indicato per nome nella domanda dell'impegno di riduzione.

Esempio 23: Esclusione parziale dalla redistribuzione

Nell'ubicazione del gestore A si trova in locazione un'altra impresa B. Il locatario B dà lavoro a 40 lavoratori e acquista energia da A. Nella domanda per l'impegno di riduzione il locatario B non è rappresentato come acquirente di energia; di conseguenza, il suo numero di conteggio AVS non è noto. Al locatario B viene versata la redistribuzione.

11.2 Esclusione parziale dalla redistribuzione

Ai gestori con impegno di riduzione che utilizzano uno stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse si applicano regole diverse. Dalla redistribuzione è esclusa solo la massa salariale dei lavoratori che operano in ubicazioni per le quali sono esonerati dalla tassa sul CO₂ (esclusione parziale). Pertanto, è possibile beneficiare della redistribuzione per la massa salariale dei lavoratori attivi presso ubicazioni che versano la tassa sul CO₂. Nel caso di lavoratori che lavorano sia in ubicazioni che versano la tassa sul CO₂ sia in ubicazioni che sono esonerate dalla tassa sul CO₂, la massa salariale dovrà essere suddivisa di conseguenza.

In questi casi il gestore con un impegno di riduzione può far valere un'esclusione parziale. A tal fine notifica direttamente alla propria cassa di compensazione le masse salariali dei lavoratori attivi in ubicazioni che pagano la tassa sul CO₂ e per le quali fa valere la redistribuzione, sempre entro il 15 aprile dell'anno di riscossione conformemente alla richiesta da parte della cassa di compensazione. Non è necessaria alcuna notifica all'UFAM.

Esempio 24: Esclusione parziale dalla redistribuzione

Un gestore produce presso l'ubicazione A (60 collaboratori) e gestisce le vendite e la commercializzazione dei prodotti presso una seconda ubicazione B (30 collaboratori). L'impegno di riduzione del gestore comprende unicamente l'ubicazione produttiva A, mentre nell'ubicazione amministrativa B viene pagata la tassa sul CO₂. Dal momento che il gestore conteggia tutti i collaboratori attraverso un numero di conteggio AVS, ogni anno entro il 15 aprile notifica alla sua cassa di compensazione la massa salariale dell'ubicazione amministrativa B, così da ricevere la redistribuzione per la massa salariale di tale ubicazione.

Nota sulla redistribuzione per l'anno 2025

Per motivi tecnici legati all'esecuzione, l'esclusione (parziale) dei gestori con impegno di riduzione non può essere effettuata nel 2025, poiché, nel momento in cui i gestori esclusi (parzialmente) dalla redistribuzione dovrebbero essere notificati alle casse di compensazione, gli stessi gestori non sono ancora noti. Per questo motivo, la redistribuzione all'economia viene rinviata al 2026. Quindi, la redistribuzione all'economia per l'anno 2025 avverrà nel 2026, unitamente alla redistribuzione per il 2026, in base alla massa salariale del 2024.

Ne consegue che, per la redistribuzione del 2025, le masse salariali rilevanti ai fini dell'esclusione parziale devono essere notificate alla cassa di compensazione la prima volta entro il 15 aprile 2026.

I gestori il cui impegno di riduzione termina anticipatamente o che ritirano la domanda per l'impegno di riduzione hanno, a partire dall'anno successivo, un diritto alla redistribuzione della tassa sul CO₂. In questi casi, per motivi amministrativi la redistribuzione nel primo anno è a cura dell'UFAM. A tal fine i gestori devono notificare all'UFAM, entro tre mesi dal momento della richiesta, la massa salariale determinante per la redistribuzione, le coordinate bancarie e il nome della cassa di compensazione.

La notifica va effettuata all'indirizzo seguente: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

12 Interazioni con altri strumenti della politica climatica e con il Principato del Liechtenstein

12.1 Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)

I gestori di impianti sono tenuti a partecipare allo scambio di quote di emissioni (SSQE) se esercitano un'attività secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sul CO₂ (art. 40 cpv. 1 dell'ordinanza sul CO₂). Inoltre, i gestori di impianti che soddisfano determinati criteri possono, su richiesta, partecipare volontariamente al SSQE (opt-in) oppure farsi esentare dall'obbligo di partecipazione al SSQE (opt-out). Anche i partecipanti al SSQE sono esonerati dalla tassa sul CO₂ ma, a differenza dei gestori con un impegno di riduzione, ricevono la redistribuzione della tassa sul CO₂.

I gestori di impianti che, secondo l'articolo 40 dell'ordinanza sul CO₂, sono tenuti alla partecipazione al SSQE, sono soggetti a un obbligo di notifica nell'ambito del SSQE. Inoltre, unitamente alla domanda per un impegno di riduzione, si deve in ogni caso notificare sia l'obbligo di partecipazione sia se il gestore ha fatto richiesta di un opt-out definito dall'UFAM mediante decisione (v. cap. 5.1.3).

In caso di modifiche agli impianti può essere necessario o possibile un cambio tra l'impegno di riduzione e la partecipazione al SSQE, in entrambi i sensi. I gestori di impianti devono notificare immediatamente all'UFAM tutte le modifiche che si verificano all'interno del perimetro dell'impegno e che possono determinare un cambio.

La notifica va effettuata a entrambi gli indirizzi seguenti: emissions-trading@bafu.admin.ch e co2-abgabebefeiung@bafu.admin.ch

Il passaggio dall'impegno di riduzione al SSQE avviene se i gestori di impianti:

- in seguito a una modifica soddisfano nuovamente i requisiti per la partecipazione obbligatoria al SSQE secondo l'articolo 40 dell'ordinanza sul CO₂ e non presentano domanda di opt-out oppure i presupposti per un opt-out non sono adempiuti;
- le condizioni per un opt-out definito mediante decisione non sono più soddisfatte; oppure
- in seguito a una modifica soddisfano nuovamente i requisiti per la partecipazione volontaria al SSQE (opt-in) e presentano domanda di partecipazione al SSQE (art. 42 dell'ordinanza sul CO₂).

In questi casi l'impegno di riduzione viene terminato anticipatamente (art. 74c cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sul CO₂). Nei raggruppamenti il gestore viene escluso dall'impegno di riduzione (art. 73a cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sul CO₂).

Il passaggio dal SSQE all'impegno di riduzione può avvenire solo se:

- è dimostrato che non vengono più esercitate attività secondo l'allegato 6 e l'uscita dal SSQE è stata richiesta presso l'UFAM e approvata entro i termini (art. 43a dell'ordinanza sul CO₂); oppure
- i presupposti per un opt-out secondo l'articolo 41 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂ sono soddisfatti e la domanda di opt-out è stata presentata all'UFAM e da questi approvata.

12.2 Programma Edifici

Secondo il vigente accordo programmatico tra la Confederazione e i Cantoni, le misure adottate da gestori di impianti con impegno di riduzione non possono essere incentivate attraverso il Programma Edifici (art. 104 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sul CO₂). Si tratta delle misure attuate dal 1° gennaio del primo anno dell'impegno di riduzione in un'ubicazione esentata dalla tassa sul CO₂. Allo stesso modo, i gestori di impianti che, tramite il Programma Edifici, ricevono un contributo per la riduzione delle emissioni negli edifici non possono assumere alcun impegno di riduzione per l'anno in questione (art. 66 cpv. 5 dell'ordinanza sul CO₂). Questa disposizione è importante soprattutto per il 2025, dal momento che la domanda per l'impegno di riduzione deve essere presentata solamente il 1° settembre 2025. Le ubicazioni di un'impresa che non fanno parte di un impegno di riduzione e quindi non ricevono la restituzione della tassa sul CO₂ (v. cap. 5.3) possono presentare domanda per ricevere una promozione tramite il Programma Edifici.

Oltre a un elenco delle ubicazioni che fanno parte di un impegno di riduzione, l'UFAM allestisce all'attenzione dei Cantoni e dell'UFE un elenco di tutte le ubicazioni che, da sole o insieme in raggruppamento, hanno presentato domanda per la determinazione di un impegno di riduzione. I Cantoni respingono le domande di incentivazione di queste ubicazioni, salvo il caso in cui il gestore ritiri la domanda di determinazione di un impegno di riduzione e l'UFAM confermi il ritiro al Cantone e all'UFE.

Promozione del Programma Edifici negli anni antecedenti l'impegno di riduzione

L'effetto delle misure incentivate tramite il Programma Edifici negli anni antecedenti l'impegno di riduzione non è tenuto in particolare considerazione né ai fini del valore soglia della scelta del modello né nel monitoraggio. Anche il valore iniziale non viene rettificato.

Promozione Programma Edifici nel 2025

Poiché l'ordinanza sul CO₂ è entrata in vigore nel 2025 con effetto retroattivo, non si può escludere che nel 2025 vengano presentate domande per la definizione di un impegno di riduzione anche se ai Cantoni sono già stati richiesti aiuti finanziari tramite il Programma Edifici.

Nel caso in cui siano state presentate una domanda per un impegno di riduzione e una domanda per aiuti finanziari tramite il Programma Edifici (doppia domanda), ma non sia ancora stato effettuato alcun pagamento a valere sul Programma Edifici, il gestore che ha presentato domanda per un impegno di riduzione può scegliere, entro un termine adeguato, di ritirare la domanda relativa al Programma Edifici o quella relativa all'impegno di riduzione. Se la domanda relativa al Programma Edifici non viene ritirata entro il termine previsto, la domanda per un impegno di riduzione sarà respinta.

Se è presente una doppia domanda ed è già stato effettuato un pagamento a valere sul Programma Edifici, l'UFAM respinge la domanda relativa all'impegno di riduzione.

12.3 Principato del Liechtenstein

Le imprese²⁶ che gestiscono impianti nel Principato del Liechtenstein hanno la possibilità di assumere un impegno di riduzione. L'attuazione dell'esenzione dalla tassa avviene secondo il diritto del Principato del Liechtenstein a cura dell'Ufficio svizzero dell'ambiente UFAM (cfr. art. 5 cpv. 1 della legge sul CO₂ del Liechtenstein). Le raccomandazioni presenti in questa comunicazione si applicano per analogia anche per le imprese del Liechtenstein; le deroghe sono riportate nei capitoli di seguito indicati.

12.3.1 Perimetro geografico e raggruppamenti

Le imprese del Liechtenstein, che gestiscono impianti con sede nel Liechtenstein, possono riunirsi in raggruppamenti per soddisfare l'impegno di riduzione. A tal fine si possono riunire con altre imprese del Liechtenstein. A causa di divergenze presenti tra le legislazioni nazionali in materia di politica climatica non è possibile realizzare un raggruppamento di ubicazioni nel Principato del Liechtenstein e in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 4 della legge sul CO₂ del Liechtenstein).

12.3.2 Adempimento dell'impegno di riduzione

Per rispettare l'impegno di riduzione per il periodo 2025–2030, le imprese del Liechtenstein possono farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione attestati riconosciuti dal Liechtenstein nella misura massima del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030. L'UFAM informa l'Ufficio per l'ambiente del Liechtenstein riguardo all'entità degli attestati che le imprese del Liechtenstein possono farsi imputare.

²⁶ Definizione termini e designazioni di cui all'art. 2 lett. h dell'ordinanza sul CO₂ del Liechtenstein: «Impresa»: gestore di impianti fissi in un'ubicazione nel Liechtenstein. La legislazione del Principato del Liechtenstein in materia di CO₂ utilizza quindi il termine «impresa» come sinonimo del termine «gestore» presente nella legislazione svizzera in materia di CO₂. Per una migliore leggibilità, al cap. 13.3 vengono utilizzati i termini presenti nella legislazione del Principato del Liechtenstein.

Gli attestati sono tenuti e consegnati nel Registro dello scambio di quote di emissioni del Principato del Liechtenstein. Non è possibile computare attestati nazionali svizzeri. Non può essere effettuato nemmeno un trasferimento di attestati tra il Registro dello scambio di quote di emissioni del Principato del Liechtenstein e il Registro svizzero.

12.3.3 Mancato adempimento dell'impegno di riduzione e sanzione

Le imprese del Liechtenstein che non rispettano il proprio impegno di riduzione devono versare all'Ufficio per la protezione dell'ambiente del Liechtenstein (AU) un importo di 125 franchi per ogni tonnellata di CO₂eq generata in eccesso e devono consegnare un attestato riconosciuto dal Liechtenstein per ogni tonnellata di CO₂eq generata in eccesso (art. 6 della legge sul CO₂ del Liechtenstein).

L'UFAM informa l'Ufficio per la protezione dell'ambiente del Liechtenstein (AU) riguardo alle imprese del Liechtenstein che non rispettano l'impegno di riduzione e al rispettivo allontanamento dell'obiettivo. La sanzione è riscossa direttamente attraverso l'Amministrazione del Principato del Liechtenstein.

Gli attestati sono tenuti e consegnati nel Registro dello scambio di quote di emissioni del Principato del Liechtenstein. Non è possibile computare attestati nazionali svizzeri. Non può essere effettuato nemmeno un trasferimento di attestati tra il Registro dello scambio di quote di emissioni del Principato del Liechtenstein e il Registro svizzero.

12.3.4 Capitoli della presente comunicazione non rilevanti per le imprese del Liechtenstein

I capitoli seguenti della presente comunicazione non sono rilevanti per l'impegno di riduzione assunto da imprese del Liechtenstein.

- Progetti e programmi di compensazione in Svizzera. Se tuttavia progetti e programmi di compensazione vengono attuati in Liechtenstein, il capitolo 4.2 si applica per analogia e la misura non concorre al raggiungimento di un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o di un obiettivo basato sui provvedimenti.
- Aiuti finanziari della Svizzera di cui all'articolo 6 LOCl o promozione dell'uso dell'energia solare termica per generare calore di processo (v. cap. 4.3 e 4.4). Se però l'Amministrazione del Liechtenstein accorda aiuti finanziari, i capitoli si applicano per analogia e le misure incentivate non concorrono al rispetto di un obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o di un obiettivo basato sui provvedimenti.
- Sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) (v. cap. 12.1).
- Programma Edifici (v. cap. 12.2).

13 Pubblicazione di informazioni e sistemi informativi

13.1 Pubblicazione di informazioni

L'UFAM pubblica, nel rispetto del segreto di fabbricazione e del segreto d'affari, le informazioni pertinenti connesse all'impegno di riduzione (art. 79 dell'ordinanza sul CO₂). Tali informazioni comprendono in particolare:

- i nomi e gli indirizzi dei gestori di impianti;
- nel caso di raggruppamenti, i nomi e gli indirizzi di tutte le ubicazioni;
- i numeri EGID e i numeri IDI di tutti gli impianti e le ubicazioni;
- gli obiettivi di efficienza in termini di emissioni di gas serra e gli obiettivi basati sui provvedimenti;
- le emissioni reali di gas serra all'anno;
- la somma degli effetti delle misure computati o non computati ai fini del rispetto dell'obiettivo;
- gli elementi centrali del piano di decarbonizzazione: punto di partenza, percorso di riduzione e valori obiettivo entro il 2040, tipo ed effetto delle misure previste e attuate;
- il numero di attestati nazionali e internazionali che il gestore si fa computare a copertura della lacuna relativa all'obiettivo per adempiere al suo impegno di riduzione, o la sanzione;
- la ragione sociale della ditta del consulente energetico che sostiene il gestore di impianti nell'assunzione dell'impegno di riduzione e nel monitoraggio annuale.

All'URL <https://www.zv-energie.admin.ch/it> l'UFAM e l'UFE gestiscono un sito Internet comune, nel quale sono illustrate in maniera semplice, chiara e centrale, tutte le informazioni relative alla convenzione sugli obiettivi, all'impegno di riduzione, al rimborso del supplemento rete e alle interazioni con i servizi cantonali. Gestori di impianti, imprese, consulenti energetici, revisori e tutti coloro che sono interessati alla convenzione sugli obiettivi vi possono trovare informazioni sull'esecuzione.

13.2 Sistema di informazione e documentazione CORE

Con il sistema CORE²⁷ l'UFAM gestisce un sistema di informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico di procedure secondo la legge sul CO₂ (art. 40c della legge sul CO₂). In caso di svolgimento di procedure elettroniche l'UFAM assicura l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

La domanda per un impegno di riduzione viene presentata elettronicamente tramite il sistema CORE (art. 130a dell'ordinanza sul CO₂).

²⁷ www.core.admin.ch